

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

199° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	3
3° - Affari esteri	»	13
4° - Difesa	»	20
7° - Istruzione	»	29
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	63
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	64
10° - Industria	»	67
11° - Lavoro	»	68
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	75

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	80
Informazione e segreto di Stato	»	85
Mafia	»	87

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	88
---	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

157ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINELLI*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Scivoletto.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

(1250) Deputati VITO ed altri. - *Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, nel testo predisposto dal relatore, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VILLONE illustra una formulazione integrata del testo da lui proposto: in particolare, vi si prevede una disposizione aggiuntiva all'articolo 18, comma 1, della legge n. 142 del 1990, che prevede la possibilità di comprendere, nell'area metropolitana, anche i comuni che abbiano deciso di recedere dalla conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 3. Dopo aver illustrato una modifica meramente formale relativa al comma 4 del medesimo articolo 18, dà conto di una ulteriore integrazione al comma 7, in forza della quale rimane comunque escluso l'esercizio diretto delle funzioni di livello metropolitano da parte della regione. Prospetta quindi l'opportunità di spostare nell'articolo 3 la disposizione transitoria attualmente contenuta nell'articolo 2, comma 3, nonché di introdurre una disposizione aggiuntiva, quale articolo 5, concernente i consorzi volontari di cui all'articolo 1 della legge n. 167 del 1962.

A tale ultimo riguardo il senatore PERLINGIERI richiama l'attenzione sull'esigenza di prevenire sovrapposizioni funzionali tra consorzi di comuni e autorità metropolitane.

Il senatore PIERONI osserva che vi potrebbero essere consorzi tra aree metropolitane e comuni non compresi nelle medesime.

Il senatore FIEROTTI esprime perplessità sul meccanismo contemplato nell'articolo 18, che postula la possibile inerzia dei soggetti istituzionali interessati, prefigurando diverse modalità di costituzione delle aree metropolitane.

Il relatore VILLONE sottolinea l'esigenza di realizzare l'obiettivo sotteso al disegno di legge, preferendo la costituzione volontaria delle aree metropolitane.

Il senatore PERLINGIERI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, chiede chiarimenti sulla natura esclusiva delle funzioni attribuite alle aree metropolitane, ai sensi dell'articolo 18, ritenendo preferibile precisare nel testo tale circostanza.

Dopo una breve discussione sulla questione sollevata dal senatore Perlingieri, nella quale intervengono ripetutamente il relatore VILLONE e i senatori D'ALESSANDRO PRISCO, CASADEI MONTI, PIERONI, FISICHELLA e PAROLA, il relatore accede alla prospettazione del senatore Perlingieri e integra di conseguenza l'articolo 18, comma 4.

Si procede, quindi, all'esame del seguente ordine del giorno, illustrato dal RELATORE:

«Il Senato,

ritenuto che

con l'attuazione della normativa sulle aree metropolitane è possibile raggiungere più elevati livelli di efficienza e di efficacia nel sistema di governo locale;

l'istituzione di aree metropolitane impone di valutare l'opportunità di ridefinire i soggetti di governo locale, con particolare attenzione al ruolo delle province;

in questa prospettiva già la legge n. 142 del 1990 disciplinava l'ipotesi di istituzione di nuove province;

in base alla disciplina posta dall'anzidetta legge alcune province sono state istituite, ed altre proposte per l'istituzione;

in particolare per queste ultime le procedure sono state avviate, ma non concluse;

il Governo è dunque chiamato ad assumere una decisione definitiva in proposito, istituendo le province in questione laddove esistano i requisiti di legge;

impegna il Governo

a concludere al più presto l'iter di istituzione delle nuove province, proposte ai sensi della legge n. 142 del 1990, adottando i decreti istitutivi laddove esistano i requisiti di legge, e tenendo indirizzi e criteri coerenti con quelli seguiti con riferimento alle province da ultimo istituite.

0/1250/1*1

IL RELATORE

La Commissione accoglie l'ordine del giorno.

Quanto all'emendamento 1.100 del senatore Magliozzi, il RELATORE e i senatori PERLINGIERI e PIERONI confermano le proprie opinioni, esposte nella seduta di ieri, che convergono nel ritenere fondata e condivisibile la finalità della proposta, che peraltro suscita gravi riserve in ordine alla sua realizzabilità.

Il senatore MAGLIOZZI prende atto dell'orientamento della Commissione, sostanzialmente favorevole alla sua proposta, e ritira l'emendamento in ragione delle perplessità esposte sulla sua concreta applicabilità.

Quindi la Commissione accoglie le proposte integrative e formali illustrate dal relatore.

La Commissione, infine, all'unanimità conferisce al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea per l'approvazione del testo da questi proposto, con le integrazioni da lui stesso indicate e accolte nel corso della seduta

La seduta termina alle ore 16,50.

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1250**

Art. 1.

1. Il capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

CAPO VI

CONFERENZE, AREE E CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17. - (*Conferenza metropolitana*). - 1. Presso le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, sono istituite Conferenze metropolitane, composte dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia.

2. Alla Conferenza possono prendere parte, previa deliberazione dei rispettivi consigli, altri comuni o province, il cui territorio sia finitimo con quello dei comuni in essa rappresentati.

3. I comuni e le province partecipanti, ad eccezione dei comuni capoluogo di cui al precedente comma 1 e delle relative province, possono recedere dalla Conferenza, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

4. La prima seduta della conferenza è convocata d'intesa dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune capoluogo, ed è presieduta dal Presidente della Provincia. Nella prima seduta la Conferenza procede immediatamente all'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, di un Presidente e di un Vice-presidente. In deroga a quanto stabilito dal successivo comma 5, risultano rispettivamente eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. La Conferenza adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, includendo nel computo gli astenuti, e comunque con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentino la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni partecipanti alla Conferenza ai sensi dei precedenti commi.

6. La Conferenza metropolitana:

a) definisce, qualora non sia stata già definita, la delimitazione dell'area metropolitana e le modalità di esercizio delle funzioni di livello metropolitano secondo quanto disposto dal successivo art. 18;

b) formula proposte per la elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche di rilievo metropolitano;

c) esamina ogni questione ritenuta di interesse per l'area, perseguendo, in particolare, obiettivi di razionalizzazione, coerenza ed economicità nell'uso delle risorse finanziarie, tecniche e umane;

d) esercita ogni altra funzione che sia ad essa demandata da convenzioni o accordi tra gli enti compresi nell'area metropolitana o da disposizioni di legge regionale;

f) può adottare norme per il proprio funzionamento e deliberare l'istituzione, a tal fine, di comitati tecnici composti da funzionari dei vari enti e, sulla base di convenzioni, di uffici comuni.

Art. 18. - (*Aree metropolitane*) . - 1. Entro centottanta giorni dalla prima seduta la Conferenza delibera la delimitazione dell'area metropolitana, comprendendo il comune capoluogo e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. L'area può comprendere anche comuni che abbiano deciso di recedere dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, entro i successivi sessanta giorni la Regione delimita con legge l'area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati.

3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al precedente comma 2, l'area metropolitana rimane delimitata in coincidenza con il territorio delle province di cui al precedente articolo 17, comma 1.

4. Delimitata l'area metropolitana, sono in ogni caso svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;

c) coordinamento dei piani-traffico comunali;

d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;

f) raccolta, distribuzione, depurazione delle acque;

g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;

h) pianificazione commerciale della grande distribuzione;

i) coordinamento e programmazione delle attività culturali;

l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della presente legge.

5. La Regione determina con legge regionale le ulteriori funzioni, tra quelle esercitate a livello regionale o comunale, da esercitarsi a livello metropolitano, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie di cui al comma 4, nonché nelle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

b) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

6. Le funzioni di cui ai commi 4 e 5 si svolgono in modo coordinato attraverso accordi di programma, conferenze di servizi, istituzione di uffici e di strutture comuni, o nei modi previsti dall'articolo 22. La Conferenza metropolitana delibera per ciascuna funzione le modalità di esercizio, che possono essere diverse, ed applicarsi in ambiti territoriali differenziati, in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonché della natura e qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio. La Conferenza promuove, ove necessario, la conclusione di convenzioni ed accordi tra i soggetti interessati.

7. Decorsi centoventi giorni dalla delimitazione dell'area metropolitana, o dalla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 5, ed in assenza della delibera della Conferenza cui al comma 6, le modalità di esercizio possono essere definite con legge regionale, anche prevedendo forme associative obbligatorie tra i comuni interessati, o attribuendo le funzioni alla provincia e disciplinando i relativi procedimenti con la garanzia della partecipazione dei comuni. Rimane comunque escluso l'esercizio diretto delle funzioni medesime da parte delle regioni.

8. Ai comuni dell'area metropolitana restano in ogni caso le funzioni comunali non esercitate a livello metropolitano.

Art. 19. - (*Riordino territoriale*). - 1. La Conferenza metropolitana, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, può avanzare proposte di riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

2. Le proposte di cui al comma 1 possono prevedere la istituzione di nuovi comuni per scorporo dalle aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, nonché l'istituzione di unioni di comuni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 26, tenendo conto del grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità dei comuni stessi, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. Le proposte vengono sottoposte a *referendum* popolare nei comuni direttamente interessati dalle singole proposte.

4. Qualora le proposte di scorporo, di fusione o di unione vengano approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto in ogni comune interessato da ciascuna proposta, la regione procede con legge entro i successivi sessanta giorni al riordino territoriale.

5. Ai nuovi comuni sono trasferiti dai comuni preesistenti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.

6. Se uno o più comuni inclusi nell'area metropolitana ricadono nel territorio di una comunità montana, la regione procede con legge ad una nuova delimitazione della comunità montana, escludendone i comuni medesimi.

Art. 20. - (Istituzione di città metropolitane). - 1. La Conferenza metropolitana può proporre, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area metropolitana, l'istituzione nella medesima area della città metropolitana.

2. In mancanza di una proposta avanzata ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla prima seduta della Conferenza, la regione può proporre, con deliberazione del Consiglio regionale, l'istituzione della città metropolitana. In tal caso la proposta deve essere corredata del parere favorevole espresso con deliberazione del consiglio comunale da due terzi dei comuni dell'area metropolitana, e comunque da tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area medesima.

3. La città metropolitana è istituita con legge della Repubblica.

Art. 21. - (Norme applicabili, organi e funzioni della città metropolitana). - 1. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino all'emanazione di nuove norme.

2. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

3. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

4. Spettano alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni di livello metropolitano di cui all'articolo 18.

5. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

6. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni comunali non attribuite espressamente alla città metropolitana.

7. Con l'istituzione della città metropolitana la Conferenza metropolitana è soppressa, salvo che lo statuto della città metropolitana non disponga diversamente».

8. Quando l'area definita ai sensi dell'articolo 18 non coincide con il territorio di una Provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali esistenti, considerando l'area anzidetta come territorio di una nuova provincia.

9. Nel caso di coincidenza tra l'area ed il territorio di una provincia, questa si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. In prima applicazione, il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane per cui siano state presentate proposte ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Per i decreti di cui al comma 1 i principi e i criteri direttivi della delega si traggono dalla disciplina posta dal capo VI della legge

8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione e transitorie)

1. Nel caso di istituzione di città metropolitane ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e ai sensi dell'articolo 2 della presente legge,

a) gli organi elettivi delle città metropolitane sono eletti alla scadenza del mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi in ciascuna area metropolitana, in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi relativi alla costituzione delle autorità metropolitane;

b) contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana, si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni dell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali, eventualmente determinate ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

c) il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle aree metropolitane istituite ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, scade con la prima elezione degli organi della città metropolitana.

2. La prima seduta della conferenza metropolitana è convocata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per una data compresa nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dell'area metropolitana sia stata già effettuata, sentite le popolazioni interessate, con legge regionale vigente alla predetta data o con deliberazione valida ed efficace del Consiglio regionale, la legge o deliberazione vale come proposta di istituzione della città metropolitana, ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

(Norme sull'elezione dei consigli circoscrizionali)

1. Nei comuni che hanno provveduto ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sosti-

tuito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le modifiche statutarie e i relativi regolamenti di attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali, i consigli circoscrizionali possono essere sciolti, se il consiglio comunale lo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in modo da permettere il loro rinnovo nel primo turno elettorale utile successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Art. 5.

(Proroga dei consorzi di cui alla legge n. 167 del 1962)

1. I consorzi volontari costituiti ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge n. 167 del 1962, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque i consorzi le cui funzioni rientrano tra quelle da esercitare a livello metropolitano ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono prorogati fino alla definizione delle modalità di esercizio delle predette funzioni, ai sensi del medesimo articolo 18.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1250**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Le zone non comprese nei comuni di cui all'articolo 17, comma 1, per le quali non è prevista l'istituzione di conferenze per la costituzione di aree metropolitane, ma si trovano nelle condizioni di costituzione delle aree stesse, possono richiedere alle Regioni di competenza, con l'assenso dei due terzi dei comuni interessati, l'istituzione delle conferenze metropolitane. Le Regioni provvedono con propria legge, attribuendo le funzioni e determinando i procedimenti nel rispetto della procedura prevista dalla presente legge».

1.100**MAGLIOZZI**

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il Ministro degli affari esteri AGNELLI e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03ª, 0008ª)

Il presidente MIGONE comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene su tale richiesta.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO E SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE SUGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE NELLA EX JUGOSLAVIA
(R046 003, C03ª, 0009ª)

Il presidente MIGONE dà la parola al ministro Agnelli per le sue comunicazioni, invitandola a rispondere contestualmente all'interrogazione 3-00887 del senatore Porcari, che verte su identica materia.

Il ministro AGNELLI ricorda anzitutto le tappe del processo di pace avviatosi nelle ultime settimane, dall'intesa sui principi sottoscritta da tutte le parti a Ginevra, lo scorso 8 settembre, all'accordo del 14 settembre con il quale i serbo-bosniaci hanno accettato la cessazione delle ostilità a Sarajevo e il ritiro delle armi pesanti. Verificato il rispetto di tali condizioni, ieri sera la NATO ha deciso la sospensione a tempo indeterminato dei bombardamenti aerei.

Ora le diplomazie sono di nuovo al lavoro per raggiungere un accordo sui futuri assetti della Bosnia, che è presupposto per una Confe-

renza internazionale di pace. In tale prospettiva ha ricevuto negli ultimi giorni le visite dei ministri degli esteri della Federazione jugoslava e della Repubblica di Bosnia-Erzegovina; la settimana prossima incontrerà inoltre il ministro degli esteri croato durante i lavori dell'Assemblea generale dell'ONU.

Il ministro Agnelli esprime poi preoccupazione per le conseguenze negative che la recente offensiva croata e musulmana nella Bosnia occidentale potrebbe avere sul negoziato in corso, anche se per il momento tale offensiva non ha investito Banja Luka, forse a causa delle pressioni convergenti di tutti i maggiori Stati e delle organizzazioni internazionali. Anche in Slavonia orientale permane un focolaio di conflitto, che richiede l'avvio di un negoziato per sventare il pericolo di un confronto diretto tra Croazia e Serbia.

Dagli incontri testè indicati è emerso che il Governo di Sarajevo e quello di Belgrado considerano entrambi l'Italia un indispensabile interlocutore nel negoziato per la pace e la ricostruzione. Da parte italiana si è ribadito l'impegno del Governo - anche elevando significativamente il rango della rappresentanza diplomatica a Sarajevo, che diventerà una ambasciata - e si è rivolto ai bosniaci e alla Federazione jugoslava l'invito a dar prova di flessibilità nelle trattative. Anche al ministro degli esteri della Croazia, nel prossimo incontro di New York, verrà ribadita la necessità di un ruolo costruttivo del suo paese, che può essere uno dei pilastri della stabilità nella regione balcanica.

La politica italiana verso gli Stati della ex Jugoslavia è scevra da qualsiasi mira egemonica e ha il solo obiettivo di consolidare un equilibrio oggi precario, evitando di stabilire alcun legame preferenziale; sarebbe auspicabile peraltro che anche gli altri Stati si guardassero dalla tentazione di ricostituire le vecchie ed improponibili sfere di influenza nei Balcani. In tale ottica è essenziale che la cessazione delle ostilità sia estesa all'intera Bosnia, che procedano i negoziati costituzionali e territoriali e che si trovi un raccordo con le organizzazioni di sicurezza in Europa, a cominciare dall'OSCE.

L'Italia, che non ha fatto alcuna discriminazione nell'intervento umanitario, è disposta a dare il suo concorso per la ricostruzione nelle aree abitate dalle diverse etnie bosniache e, qualora il Governo nel suo insieme e il Parlamento concorderanno in tal senso, non farà mancare il suo contributo alla forza multinazionale che dovrà garantire la pace, presumibilmente nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro per le sue comunicazioni e dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PORCARI, nel dichiararsi soddisfatto per le dichiarazioni del Ministro, anche in relazione ai quesiti da lui posti nella sua interrogazione, dà atto al Governo della fermezza dimostrata in ordine alla collocazione dell'Italia nel Gruppo di contatto. A tal riguardo osserva che il rilevante contributo che il paese finora ha dato alle azioni di pace, sia direttamente sia con il sostegno logistico agli alleati, e l'imponenza degli aiuti umanitari comporterebbero un coinvolgimento a pieno titolo nel gruppo di paesi che gestisce il negoziato. In mancanza di un tale riconoscimento bene ha fatto il Governo a rifiutare il dislocamento ad Aviano dei bombardieri F-117A Stealth.

Peraltro è evidente che l'appartenenza al Gruppo di contatto ha un rilievo che va ben al di là della crisi nell'ex Jugoslavia, prefigurando tale Gruppo quel direttorio europeo che il generale De Gaulle propose sin dalla fine degli anni '50, sia pure nell'ambito della NATO. Inoltre proprio in questi giorni appare chiaro il tentativo di alcuni *partners* europei di emarginare l'Italia anche dall'Unione economica e monetaria, mentre desta profondo rincrescimento una recente corrispondenza da Roma del *New York Times* che riflette una posizione esplicitamente anti-italiana di influenti ambienti degli Stati Uniti.

In conclusione, il senatore Porcari si dichiara fiducioso che l'impegno personale del ministro Agnelli possa consentire all'Italia di recuperare un'immagine e un ruolo che sono stati compromessi dagli errori compiuti in un passato non recente.

Il senatore ANDREOTTI riconosce anzitutto l'importanza prioritaria della cessazione delle ostilità, che deve essere perseguita ed estesa all'intero teatro del conflitto. Ritiene però necessario un chiarimento sugli sviluppi ulteriori del negoziato, soprattutto in ordine a quella che è stata definita la costituzione territoriale della Bosnia-Erzegovina: se ciò volesse dire la spartizione del territorio su basi etniche, si tratterebbe di una soluzione artificiosa e destinata ad alimentare instabilità e revanscismo. Bisogna considerare che la distribuzione delle varie etnie sul territorio bosniaco non si presta a facili separazioni e, quindi, la spartizione richiederebbe lo sradicamento di intere popolazioni che non può essere in alcun modo accettabile.

Dà atto poi al ministro Agnelli di aver riconosciuto l'importanza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che, pur con la sua inadeguatezza strutturale, è pur sempre l'unica organizzazione regionale in cui siano presenti tutti i paesi europei nonché gli Stati Uniti e il Canada. In considerazione dei contenuti dell'Atto di Helsinki, che sono alla base della sicurezza europea, ritiene che l'OSCE sia l'alveo nel quale ogni negoziato sui confini e sulla tutela delle minoranze andrebbe ricondotto.

Il senatore SERENA rileva anzitutto la singolare oscillazione dell'opinione pubblica italiana, che prima dell'offensiva croata in Krajina reclamava l'invio di brigate contro i serbi e, dopo gli ultimi sviluppi militari in Bosnia, pensa ora a una forza di garanzia italo-russa che avrebbe come scopo reale quello di impedire al Governo bosniaco di spezzare l'assedio di Sarajevo.

Il Governo italiano, dal canto suo, ha assunto posizioni più equilibrate e giustamente ha protestato per l'esclusione dal Gruppo di contatto; tuttavia il problema reale è l'assenza dell'Europa che ha lasciato il campo ad iniziative di altre potenze, le quali sono state determinanti nell'imprimere una svolta alla crisi bosniaca. Peraltro i recenti successi delle forze croate e musulmane sono certamente importanti, ma non devono indurre i rispettivi Governi a una politica oltranzista che impedirebbe di raggiungere un assetto equilibrato in Bosnia e nella Slavonia orientale; la stessa moderazione è giusto attendersi dal Governo di Belgrado in ordine alla questione del Kosovo. In definitiva la pace tra i

popoli dell'ex Jugoslavia sarà possibile solo se la guerra si concluderà senza vincitori.

Il senatore CAPUTO esprime apprezzamento per l'operato del Governo nella crisi dell'ex Jugoslavia e, in particolare, per la difesa della dignità e degli interessi della nazione di fronte all'umiliante trattamento che l'Italia ha ricevuto in ordine all'adesione al Gruppo di contatto, proprio da parte di paesi alleati che usufruiscono di basi italiane per le operazioni in Bosnia. In tale circostanza è stato giusto negare il dislocamento degli F-117 A Stealth, perchè era l'unica possibilità di reagire di fronte a una odiosa discriminazione.

Chiede poi chiarimenti circa le ragioni che avrebbero indotto una parte dell'Amministrazione di Washington e il ministro degli esteri tedesco a opporsi all'adesione dell'Italia al Gruppo di contatto, nonchè circa le motivazioni del rifiuto opposto dai Governi di Londra e di Parigi. È comunque essenziale, a suo avviso, che l'Italia sia uno Stato membro del Gruppo di contatto durante il semestre in cui avrà la presidenza dell'Unione europea, poichè proprio in quel periodo si decideranno le reali prospettive della politica estera e di sicurezza comune, la quale finirà per poggiare su un direttorio che si identificherà con i paesi europei del Gruppo di contatto.

Il senatore Caputo dà atto poi al Governo dell'equilibrio mantenuto tra le parti del conflitto in Bosnia, nonostante l'avversione dell'opinione pubblica per i serbi; la posizione tradizionale della Farnesina, che trova conforto anche negli ultimi avvenimenti, è nel senso di riconoscere parità di trattamento a tutti i profughi.

In conclusione, ritiene che l'Italia non possa fare a meno di partecipare alla forza multinazionale di pace, soprattutto se dovesse ricevere una richiesta in tal senso dalla NATO, poichè un eventuale rifiuto farebbe il gioco di chi vuole l'emarginazione del paese.

Il senatore CUFFARO rileva che nell'intervento del Ministro degli affari esteri i principi espressi sono tutti condivisibili, ma vi sono anche rimozioni e vistose contraddizioni. È chiaro infatti che la stabilità e l'equilibrio nella regione balcanica non possono basarsi sulla polizia etnica e gli esodi forzati di intere popolazioni; inoltre è innegabile che i bombardamenti della NATO abbiano dato un obiettivo sostegno alla coalizione croato-bosniaca, che ha potuto così cogliere importanti successi militari. È singolare poi che di fronte a tale offensiva i Governi occidentali si limitino a rivolgere appelli affinché non siano attaccate la città di Banja Luka e la Slavonia orientale.

Vi è quindi ragione di chiedersi per quale motivo l'Italia abbia raccolto riconoscimenti dai Governi di Belgrado e di Sarajevo. Probabilmente in quelle capitali si spera che la Farnesina possa giocare un ruolo autonomo dalle grandi potenze, le quali peraltro non hanno alcuna intenzione di ammetterla nel Gruppo di contatto. Tale questione ha comunque un'importanza secondaria rispetto al problema centrale, che è la totale assenza di una politica comune europea e il rinascere di un sistema bipolare in cui la Russia eredita il posto che fu dell'URSS.

Il senatore Cuffaro sottolinea poi la stridente contraddizione tra il carattere difensivo dell'Alleanza atlantica e il ruolo svolto nell'ex Jugoslavia, che non si fonda su alcuna previsione del Trattato istitutivo, al di

là della copertura che alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU possono averle dato sotto il profilo del diritto internazionale.

Infine invita il ministro Agnelli a chiarire quale contributo l'Italia intenda dare alla ricostruzione, poichè non è irrilevante sapere se verranno ricostruite le case per i legittimi proprietari che hanno dovuto abbandonarle o per i nuovi occupanti; parimenti il Governo dovrà assicurare che l'attività di cooperazione sarà nell'interesse dei popoli e non dei gruppi economici che attueranno gli interventi.

Il senatore SERRI, nell'associarsi alla soddisfazione espressa da più parti circa l'apertura di concrete possibilità di pace, condivide le scelte di fondo del Governo e il rifiuto di agire sulla base del principio delle sfere di influenza. Uno sforzo maggiore deve esser fatto a sostegno del ruolo dell'Unione europea, senza escludere la posizione prioritaria dell'ONU a cui nessuna alternativa è possibile per il governo del mondo. Se l'intervento della NATO è stato giustificato dalla mancanza nei paesi europei di sufficiente potenziale di dissuasione militare, non per questo va soppiantato il ruolo delle Nazioni Unite nella gestione della fase della pace e della ricostruzione. Nello sviluppo dei nuovi assetti territoriali e istituzionali il ruolo dell'Italia potrà caratterizzarsi soprattutto nel rilanciare il piano degli aiuti umanitari e nella promozione della convivenza interetnica, cui non è estraneo l'interesse per la prospettiva dei connazionali nell'Istria.

Il senatore BENVENUTI, dopo aver sottolineato positivamente il ruolo del Governo italiano nella condotta della situazione verificatasi dopo il riequilibrio intervenuto fra le forze in campo nella ex Jugoslavia, rileva come sia necessario circoscrivere le questioni aperte individuando le priorità. In primo luogo occorre premere per l'arresto definitivo degli interventi della NATO, al presente solo sospesi, ponendo le basi, nella prospettiva del processo di pace, per ricostruire un rapporto positivo con la Federazione russa. Pur condividendo le preoccupazioni circa il futuro assetto territoriale così come appare individuato nel piano di pace, va rilevato che, se si accetta solo per senso del realismo il principio della necessità primaria della vita stessa, non è da dimenticare che in prospettiva dovrà indicarsi un'evoluzione delle posizioni.

Quanto al ruolo dell'Italia e a quello dell'Europa stessa nelle vicende legate alla partecipazione del Gruppo di contatto, non si può non constatare la grande difficoltà nei rapporti con i *partners* europei, che si sono manifestate anche con il colpo dato alla lira dalla dichiarazione di un ministro tedesco. In conclusione, in questo quadro già difficoltoso, il ruolo dell'Italia va inquadrato in una partecipazione, sotto l'egida dell'ONU, al processo di ricostruzione sostenuta da un ampio coinvolgimento del Parlamento e dell'opinione pubblica, non confondendo aspetti militari con quelli politici e opponendosi al tentativo di affievolire il ruolo decisionale delle Nazioni Unite.

Il senatore RIANI ringrazia il Ministro per il puntuale impegno dimostrato malgrado le attese e i tentennamenti delle diplomazie internazionali che, sommerse di retorica, hanno trascinato la situazione della guerra nella ex Jugoslavia fino a un punto insopportabile di orrori e crudeltà. L'Italia, malgrado la vicinanza geografica al dramma jugo-

slavo, non ha registrato un vero interesse dell'opinione pubblica ma solo superficialità finchè, in mancanza di una decisione comune dell'Europa, si è lasciata la decisione dell'intervento armato agli Stati Uniti. Tale svolta, se da un lato ha prodotto la fine delle crudeltà di una parte sull'altra, rischia ora di dare il via a una ritorsione senza fine. Occorre dunque riprendere il dialogo per cercare di individuare una possibilità di convivenza fra le diverse etnie così come si è fatto in altre parti del mondo: sull'esempio di papa Giovanni Paolo II, per sottolineare una vera mobilitazione dell'Unione europea in funzione del raggiungimento della stabilità politica nei Balcani, un gesto non retorico potrebbe essere quello di spostare per un certo periodo i centri decisionali europei a Sarajevo in modo di dar il segnale all'opinione pubblica mondiale che l'attenzione alla Bosnia è finalmente concreta.

Il presidente MIGONE, premessa la necessità di una valutazione realistica sulla situazione della ex Jugoslavia, in cui è chiaramente emersa la volontà di riorganizzare sulla base di criteri etnici il futuro di quei paesi, rileva come l'ambiguità dell'accordo presente possa costituire la premessa per riprendere quel tessuto di convivenza che si era realizzato in passato. Non si potrà infatti credere che lo spostamento di intere popolazioni risolva definitivamente i problemi senza presagire recrudescenze sul piano della dignità e dei risentimenti.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Italia sul piano internazionale, segnala il pericolo di cadere nella trappola del mito della presenza del nostro paese fine a se stesso, retaggio del passato; in realtà il fine dell'Italia dovrebbe essere solo quello di garantire le situazioni non imponendo un proprio imperialismo. L'intestardirsi a voler far parte di un direttorio non è un atteggiamento produttivo, perchè fa perdere di vista l'interesse generale, che va invece perseguito tentando di riformare gli organi decisionali preposti al governo della sicurezza internazionale, rimasti cristallizzati alla situazione della guerra fredda.

Il ministro AGNELLI concorda con il giudizio sul ruolo dell'Unione europea, per la quale si è registrata la totale mancanza di una comune politica estera: l'invenzione del Gruppo di contatto ha costituito un errore, accettato peraltro da tutti, di separare in altra sede la prima importante decisione di politica estera che si è presentata al nostro continente dopo la fine dei blocchi contrapposti. Per quanto riguarda l'esclusione dell'Italia, essa è apparsa particolarmente grave in quanto è stata il risultato di una marcia indietro effettuata nel giro di poco tempo, che ha retrocesso il paese in una posizione di secondo piano. In questo contesto la richiesta degli Stati Uniti sull'uso delle basi italiane si è collocata dopo che il Governo aveva già comunicato le intenzioni di negoziare le situazioni future. La spiegazione ottenuta circa il timore di un allargamento progressivo del Gruppo di contatto non appare del tutto convincente, in quanto l'Italia, in particolar modo per la posizione geografica, aveva ragioni obiettive per chiedere di esser coinvolta in decisioni che la riguardano da vicino.

Essendo comunque il discorso del Gruppo di contatto oramai chiuso, in quanto una volta cessato il fuoco si aprono altri tavoli di discussione, occorre piuttosto che l'Italia si sforzi di rinforzare il ruolo di tutta l'Europa durante il proprio semestre di presidenza. Rispondendo

in particolare a una osservazione del senatore Andreotti, ritiene che, poichè non vi sono valide alternative, la proposta di creare in Bosnia una federazione multi-etnica con una rotazione della Presidenza non va ostacolata con scetticismo, ma, sostenuta con la speranza che ciò contribuisca a ristabilire un destino di pace in questi territori.

Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro per il sollecito intervento e i presenti per le osservazioni svolte.

La seduta termina alle ore 18.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

99^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Silvestri.**La seduta inizia alle ore 9,20.***AFFARI ASSEGNATI****Seguito dell'esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli elenchi analitici dell'intero patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero***(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di una risoluzione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - Doc. XXIV, n. 5)
(R050 002, C04^a, 0001^a)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il relatore, senatore LORETO, dà lettura del seguente schema di risoluzione, che recepisce i contenuti del dibattito svoltosi nella giornata di ieri:

«La 4^a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli elenchi analitici del patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero:

premessi che il patrimonio abitativo della Difesa deve soddisfare primariamente esigenze di funzionalità ed efficienza dello strumento militare, salvaguardando altresì, compatibilmente con dette esigenze, le finalità di protezione sociale del personale militare;

rilevato

che nel corso del tempo il Ministro della difesa non ha adempiuto in modo esauriente e puntuale gli obblighi di informazione a cui la legge lo vincola nei confronti del Parlamento;

che in particolare i piani annuali di gestione presentati dal Ministro negli ultimi due anni, in adempimento della previsione di cui all'articolo 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993 non contengono esaurienti notizie circa la localizzazione degli alloggi di servizio sul territorio nazionale, la loro qualità e le condizioni di uso, i tempi di costruzione o di acquisto degli alloggi, l'osservanza delle prescrizioni di legge circa l'utilizzazione dei canoni di concessione degli alloggi per la manutenzione di quelli esistenti e l'acquisto di nuovi alloggi;

che non risultano adottati i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 sulla rideterminazione dei canoni dal 1° gennaio 1994;

che non risulta, peraltro, emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 6 dello stesso articolo 9 della legge n. 537 sulle modalità di alienazione dei beni pubblici ad eccezione di quelli necessari per assicurare la mobilità;

che non risultano adempiute le prescrizioni di cui all'articolo 43 della legge n. 724 del 1994, relative alla determinazione dei canoni per gli alloggi ASI e ASIR, nonché all'emanazione dei regolamenti per la disciplina delle proroghe temporanee della concessione e per l'utilizzo del fondo-casa;

ritenuto

che occorre conoscere:

a) se tutti gli alloggi indicati nel piano di gestione risultino attualmente occupati da persone aventi titolo e se in particolare gli alloggi di servizio all'incarico (ASI) e alloggi di servizio all'incarico con rappresentanza (ASIR) risultino assegnati in concessione ai titolari degli incarichi previsti dalla legge e elencati dal regolamento;

b) quale sia mediamente nelle diverse regioni del territorio nazionale l'entità dei canoni pagati e se i canoni vengano regolarmente trattenuti in tutti i casi previsti dalle leggi n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994 sulle retribuzioni dei militari;

ritenuto altresì

che in ogni caso le scadenze delle concessioni - dato che la legge e il regolamento prevedono possibilità di proroghe - si dovrebbero far valere soltanto in presenza di richieste insoddisfatte di altri militari aventi titolo all'alloggio e in ogni caso dopo l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 43 della legge n. 724 del 1994;

che le trattenute per il pagamento dei canoni maggiorati per gli utenti che non hanno più titolo alla concessione hanno creato gravi disagi, anche perchè i nuovi canoni pesano in misura non indifferente sulla retribuzione delle famiglie dei militari;

che a tali disagi è stata comunque data una prima positiva risposta, prevedendo per la riscossione degli arretrati un'ampia dilazione;

impegna

il Ministro della difesa a fornire le informazioni richieste e a provvedere nel più breve tempo possibile agli adempimenti indicati.

Lo impegna altresì:

a) ad emanare un nuovo regolamento in cui sia diversamente articolata la scadenza delle concessioni degli alloggi di servizio temporaneo (AST);

b) a ridurre congruamente il numero degli alloggi all'incarico, modificando l'allegato c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 1° marzo 1980, in modo che gli incarichi che richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio siano soltanto quelli collegati ad effettive ed attuali necessità funzionali, in conformità dell'articolo 8, secondo comma della legge n. 497 del 1978;

c) a prevedere, in analogia a quanto disposto dalla normativa generale, forme di contraddittorio tra associazioni rappresentative degli inquilini e l'Amministrazione della difesa qualora occorra procedere alla *determinazione dell'equo canone*;

d) a rivedere in ogni caso le misure dei canoni in base alle tipologie catastali effettive, considerato che spesso l'attuale classificazione è inadeguata per eccesso rispetto alle effettive caratteristiche degli immobili;

e) a risolvere la questione degli alloggi inutilizzati;

f) a procedere ad una incisiva revisione del regime degli alloggi per assegnatari e custodi, onde evitare che si perpetuino situazioni anomale e discutibili;

g) a disporre che nella determinazione del cosiddetto canone medio, applicabile su tutto il territorio nazionale, non siano penalizzati quanti conducono gli alloggi nelle zone ove il canone effettivo, calcolato secondo la normativa generale, risulta inferiore al canone medio;

impegna altresì il Ministro della difesa,

ove si renda necessario procedere al recupero degli alloggi dei *sine titolo*, a non derogare dai seguenti criteri:

1) ricorrere all'utilizzo degli alloggi vuoti e al ripristino di quelli non utilizzati;

2) adottare forme più incisive e severe di controllo per evitare ogni forma di abuso, che si può verificare, per esempio, quando gli assegnatari sono proprietari di altra o di altre abitazioni;

3) graduare gli interventi non in base alla data di perdita del titolo ma partendo dagli assegnatari percettori di redditi più elevati ;

impegna infine il Governo

ad avviare le procedure per l'alienazione degli alloggi ritenuti non più utili all'Amministrazione, per procedere a nuovi investimenti per la costruzione di abitazioni, predisponendo le misure di carattere legislativo e regolamentare che consentano al Ministero della difesa di impiegare direttamente le risorse ricavabili dalla dismissione di beni demaniali e patrimoniali.»

Il relatore propone inoltre di integrare ulteriormente lo schema da lui proposto nel senso di inserire un riferimento all'esigenza di consentire anche in futuro alla Commissione di tornare sull'argomento, con relazioni analitiche su singole questioni, considerato anche che la materia degli alloggi militari è in continua evoluzione ed è suscettibile di mutamenti anche in conseguenza dei provvedimenti che il Governo dovrà adottare.

Il PRESIDENTE conviene con l'osservazione del relatore, rilevando che anche attualmente il Parlamento non dispone di tutti gli elementi conoscitivi in materia di alloggi militari, il cui regime non potrà che risultare modificato una volta che il Governo abbia adottato i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente, su molti dei quali, tra l'altro, le competenti Commissioni della Camera e del Senato sono chiamate ad esprimersi. Accogliendo quindi il senso della proposta del relatore, il Presidente propone che la premessa della risoluzione sia integrata in conclusione, prima delle parole «impegna il Ministro della difesa», con il seguente capoverso:

«che comunque la Commissione, trascorso il tempo utile per l'adempimento delle prescrizioni di legge da parte del Governo, ritiene necessario procedere alla predisposizione di relazioni analitiche sui singoli punti del presente documento, ai sensi degli articoli 46 e 50 del Regolamento».

Il senatore RAMPONI propone di modificare il punto *b)* del dispositivo poichè ritiene che l'impegno richiesto al Governo di «ridurre congruamente» il numero degli alloggi ASI possa risultare eccessivamente drastico e vincolante. Propone pertanto che la lettera *b)* sia modificata sostituendo le parole «ridurre congruamente» con le altre «rivedere rigorosamente» e antepoendo la parola «eventualmente» all'altra «modificando».

Sulla proposta del senatore Ramponi interviene il senatore MANZI, il quale ricorda come la rappresentanza del COCER, nel corso dell'audizione tenutasi la scorsa settimana, abbia riportato una opinione espressa dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo la quale il numero degli alloggi effettivamente necessari per incarichi si aggirerebbe attorno ai tremila, contro gli oltre seimila attuali.

Dopo che il PRESIDENTE si è espresso a favore della proposta di modifica illustrata dal senatore Ramponi, il senatore LORETO, relatore, dichiara di fare proprie entrambe le proposte di modifica illustrate che, pertanto, integrano lo schema da lui predisposto.

Il sottosegretario SILVESTRI dichiara, a nome del Governo di non avere osservazioni sullo schema illustrato dal relatore.

La Commissione, unanime, approva quindi la risoluzione nel testo integrato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma A/R pluriennale SMA 40/95 «Sistema avanzato optoelettronico - aeroprodotto AM-X RECCE»**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)
(R139 B00, C04*, 0008*)

Il senatore **RAMPONI** riferisce dettagliatamente sul programma in titolo ricordando che il velivolo AM-X è un aereo da supporto per le forze terrestri impiegabile anche in missioni operative di ricognizione tattica. Il sistema optoelettronico che dovrebbe essere installato su tale velivolo consente di avere un quadro immediato dei danni arrecati all'obiettivo da un attacco aereo. Si tratta di un sistema decisamente avanzato rispetto alle tecnologie attualmente disponibili, poichè trasmette in tempo reale le immagini richieste a stazioni poste a terra, consentendo in tal modo una programmazione più razionale delle missioni.

Il relatore dà quindi conto della spesa prevista, pari a complessivi trenta miliardi, da destinare allo sviluppo del prototipo e alla conduzione delle prove e dell'articolazione del programma, della durata di quattro anni, fino al 1999. Dopo aver precisato al senatore **MANZI**, che chiedeva chiarimenti in tal senso, che il programma verrà svolto da aziende private italiane, che potranno avvalersi di strutture specialistiche militari per le sperimentazioni, il relatore propone di esprimere sul programma un parere favorevole.

La Commissione unanime approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Programma di A/R pluriennale SMA 43/95 relativo a venti sistemi AAA (artiglieria contraerea radar asservita)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)
(R133 B00, C04*, 0003*)

Il senatore **RAMPONI** dà conto dettagliatamente del programma in titolo, sottolineando la necessità di ammodernare il sistema di difesa anti-aerea di punto a bassa quota, considerato che quello attuale risale al periodo dell'ultimo conflitto mondiale.

Dopo aver ricordato che il programma si svolgerà integralmente presso aziende italiane, il relatore si sofferma sugli oneri finanziari, stimati in lire 17 miliardi per ciascuno degli anni 1996 - anno di avvio - 1997 e 1998 e in lire 289 miliardi per il passaggio dalla fase di ricerca e sviluppo a quella di industrializzazione. La spesa totale prevista, quindi, è di 340 miliardi di lire e il programma terminerà nel 2004-2006. Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole sul programma.

Il sottosegretario **SILVESTRI** ricorda che il sistema in discussione è in grado di concorrere alla difesa delle batterie missilistiche e può operare contro eventuali attacchi di missili da crociera. Rispondendo a al-

cuni quesiti posti dal senatore MANZI, il rappresentante del Governo fornisce altri chiarimenti di carattere tecnico sul sistema.

La Commissione all'unanimità approva la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

Programma di A/R pluriennale SMA 46/95 relativo all'acquisizione di quattro velivoli C-130

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con osservazione)
(R139 B00, C04*, 0010*)

Il senatore PERUZZOTTI illustra il programma in titolo che nasce dall'esigenza di reintegrare la perdita di due velivoli verificatasi nel corso dei ventidue anni di impiego della flotta e, al tempo stesso, di rispondere alle sempre maggiori richieste di trasporto a medio e lungo raggio, in relazione agli impieghi fuori area delle Forze armate. Inoltre, i C-130 possono essere utilizzati anche per la lotta agli incendi boschivi. Il costo dell'operazione è quantificato in 252 miliardi di lire che, però, potrebbero variare ove si verificassero aumenti rispetto all'anno scorso, periodo al quale si riferiscono le cifre fornite dalla ditta produttrice. A tale proposito il relatore precisa di avere avuto notizia che lo Stato maggiore dell'aeronautica intende sostituire gli attuali C-130-H, attualmente in dotazione all'aeronautica italiana, con il nuovo modello C-130-J, di costo superiore. Il parere della Commissione, che egli propone di esprimere in senso favorevole, dovrebbe tenere conto di questa eventualità e dovrebbe essere formulato, pertanto, in vista della possibilità di acquisire il modello più recente.

Sulla proposta del relatore prendono la parola il senatore RAMPONI, secondo il quale la Commissione deve esprimersi in senso favorevole all'incremento delle capacità di trasporto aereo delle Forze armate, riservandosi di esprimersi successivamente una volta acquisiti i dati tecnici e di costo relativi al velivolo C-130-J e il sottosegretario SILVESTRI, il quale precisa che il Governo intende conoscere l'avviso della Commissione sulla ipotesi di incrementare le capacità di aerotrasporto mediante l'acquisizione di modelli più recenti di C-130 e che comunque la proposta di acquisto degli stessi verrà successivamente sottoposta alla Commissione per il parere.

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere favorevole prendendo contestualmente atto della intenzione del Governo di sottoporre alla Commissione un nuovo programma di acquisti dei velivoli C-130-J che, ove definito, assorbirà il programma in titolo.

Il relatore, senatore PERUZZOTTI, conviene con la proposta del Presidente.

La Commissione, all'unanimità, esprime un parere favorevole sul programma in titolo, integrato nel senso proposto.

La seduta termina alle ore 10.

100^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Silvestri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2078) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato di avere svolto ieri la relazione introduttiva in sostituzione del relatore, senatore Vozzi, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI dichiara di convenire con l'impiego di reparti delle Forze armate per il controllo delle coste pugliesi, ma ritiene necessario chiarire che detto impiego deve rivestire carattere eccezionale e temporaneo, e non sostitutivo in via definitiva dell'azione delle forze dell'ordine, la cui presenza sul territorio e sulle coste, con compiti di controllo, è irrinunciabile e deve essere rafforzata adottando a tal fine misure idonee, anche sul piano legislativo.

Dopo che il PRESIDENTE ha affermato di concordare con quanto sostenuto dal senatore Peruzzotti, il senatore MANZI dichiara di condividere la previsione di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore di cittadini stranieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2, mentre dissente radicalmente sull'utilizzo di unità militari per lo svolgimento delle attività di controllo della costa pugliese. A tale proposito, fa presente che le organizzazioni sindacali della pubblica sicurezza hanno spesso contestato tale misura, sottolineando come un razionale recupero di personale attualmente impegnato in mansioni di varia natura, prevalentemente burocratiche, possa assicurare risorse umane in misura adeguata allo svolgimento dei compiti di controllo oggetto della discussione odierna. Egli condivide tale valutazione e, inoltre, esprime forti riserve sulla possibilità che reparti costituiti da giovani di leva siano in grado di operare efficacemente sulle coste pugliesi, luogo non solo di sbarco di immigrati clandestini, ma anche di smistamento di numerose attività illegali gestite da agguerriti gruppi criminali.

Il senatore PETRICCA ritiene che la situazione determinatasi negli ultimi anni sulle coste pugliesi abbia carattere di eccezionalità, tale da giustificare l'impiego delle Forze armate con compiti di controllo della frontiera. Egli pertanto condivide le finalità del provvedimento in titolo, ma ritiene necessario anche far fronte alle gravi carenze che si registrano nella vigente normativa in materia di immigrazione per quanto riguarda l'identificazione degli stranieri che attraversano clandestinamente le frontiere. Si tratta di una questione da non sottovalutare per un'azione di prevenzione dell'immigrazione clandestina e, a tale proposito, suggerisce l'istituzione, presso i centri di accoglienza previsti dal provvedimento in titolo, di posti di polizia incaricati di provvedere all'identificazione con modalità comprendenti fotografie e rilievi dattiloscopici. Su questa materia preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore CASILLO si dichiara favorevole all'impiego delle Forze armate sulla costa pugliese, anche perchè il fenomeno dell'immigrazione clandestina è in aumento esponenziale ed ha assunto da tempo la dimensione di un problema nazionale. A tale proposito fa presente che l'Albania è diventato un punto di partenza per immigrati di varie nazionalità che in passato si indirizzavano verso le destinazioni definitive dei paesi del Nord Europa, ma oggi, a causa della chiusura delle frontiere nazionali di detti paesi, sono spinti a considerare l'Italia non più paese di transito, ma di definitivo stanziamento, certi - e con ragione - di trovare condizioni di accoglienza più favorevoli. Pertanto, la presenza di immigrati clandestini è destinata a crescere e ciò giustifica il fatto che le Forze armate possano affiancare l'azione di controllo e repressione delle forze di pubblica sicurezza. Per queste ultime occorre comunque procedere ad una verifica circa l'utilizzazione del personale e a tale proposito, auspica che si proceda al più presto a una revisione, nonchè alla riduzione, delle scorte. Auspica infine che il Governo adotti iniziative diplomatiche nei confronti dei paesi di provenienza dell'immigrazione, stipulando accordi che agevolino il controllo e il ridimensionamento dei flussi migratori.

Secondo il senatore FABRIS eventuali perplessità che possono essere insorte in passato di fronte ad una utilizzazione non istituzionale delle Forze armate in compiti di ordine pubblico sono state ampiamente fugate dalla obiettiva considerazione degli ottimi risultati conseguiti con l'impiego di unità militari nelle regioni ad alta densità criminale, nell'ambito dell'operazione «Vespri siciliani». Analoga valutazione, pertanto, deve essere a suo avviso espressa in ordine all'impiego delle Forze armate in Puglia, nel presupposto che esso consenta di far fronte a una obiettiva difficoltà di svolgere le attività di controllo ricorrendo alle sole forze di pubblica sicurezza. In futuro, egli auspica non solo un rafforzamento della presenza dei corpi di polizia sul territorio, ma anche un'iniziativa più organica del legislatore in materia di immigrazione, superando l'attuale incertezza e le oscillazioni tra condivisibili esigenze di solidarietà e l'altrettanto condivisibile domanda di sicurezza proveniente dalla società.

Il senatore RAMPONI, dopo essersi associato alle valutazioni espresse dal collega Casillo, dichiara di aderire allo spirito dell'ordine

del giorno annunciato dal senatore Petricca facendo peraltro rilevare che a suo avviso dovrebbero già essere praticate nei riguardi degli immigrati clandestini, forme efficaci di identificazione personale.

Per quanto concerne le considerazioni svolte dal senatore Manzi, a proposito di presunti fenomeni di impiego non corretto o inefficiente delle forze di polizia, osserva che i sindacati su questo argomento dovrebbero essere finalmente più precisi e puntuali indicando i singoli casi di inefficiente o scorretto impiego delle risorse umane. In ordine poi alle perplessità che sull'impiego delle Forze armate in funzione di controllo del territorio e confinario da talune parti verrebbero sollevate, il senatore Ramponi ritiene che, superando vecchi schemi e inattuali visioni occorre giungere ad una concezione più moderna della sicurezza che prenda in considerazione non solo le consuete e classiche minacce di tipo meramente militare ma anche quelle di altra natura, che pure possono insidiare l'integrità e la vita stessa di una collettività nazionale.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, avverte di aver stabilito per le ore 12 di martedì 26 settembre il termine per la presentazione di ordini del giorno e di eventuali emendamenti.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

124ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica

(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

esame della petizione n. 168, attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Esame e rinvio della petizione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio scorso.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver ricordato che in tale seduta la Commissione aveva convenuto di adottare quale testo base il disegno di legge n. 1810 di iniziativa governativa, fa presente che ad esso sono stati presentati numerosi e complessi emendamenti. Pertanto, onde agevolare il prosieguo dell'iter - stante anche l'approssimarsi della sessione di bilancio - propone che si proceda congiuntamente alla illustrazione di tutti gli emendamenti relativi a tutti gli articoli (emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta), invitando nel contempo i presentatori a soffermarsi solo su quelli ritenuti particolarmente significativi e meritevoli di approfondimento, in modo da poter acquisire nell'odierna seduta anche i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'insieme delle proposte emendative.

Poichè la Commissione conviene, si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MERIGLIANO, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.1, ribadisce il proprio orientamento favorevole a rafforzare il

ruolo degli esami di maturità, cercando di valorizzarne le reali finalità.

Il senatore PRESTI, illustrando sinteticamente gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, fa presente che tendono tutti in linea generale a salvaguardare una esigenza fondamentale per il mondo della scuola, consistente nell'unitarietà dell'insegnamento, seppure nel rispetto delle diverse realtà locali. Tale principio trova del resto il suo fondamento nella normativa che stabilisce il valore legale dei titoli di studio. Pertanto, a suo avviso, la valorizzazione delle tradizioni culturali delle singole regioni e di quelle eventualmente esistenti all'interno di ciascuna di esse, non può tuttavia compromettere quella insopprimibile esigenza di unitarietà.

Per quanto riguarda poi alcuni aspetti specifici affrontati nelle proposte emendative, dopo aver accennato all'emendamento 1.88 (tendente a precisare il numero di giorni di lezione utili nell'anno scolastico), si sofferma sulla necessità che al riconoscimento della qualifica di dirigente ai presidi consegua anche il corrispondente adeguamento economico (emendamento 1.91). Altro aspetto problematico riguarda il personale scolastico statale considerato nel disegno di legge sul differimento di taluni termini (atto Camera n. 1788) recentemente licenziato dall'altro ramo del Parlamento. A tale proposito ricorda la particolare situazione di disagio in cui versa il personale proveniente dagli ex patronati scolastici, che sarebbe opportuno transitasse nei ruoli statali, per eliminare una stridente disparità di trattamento. Infine, con riguardo agli emendamenti 2.32 e 2.33, sottolinea che occorre ripensare le modalità di aggiornamento per il personale docente, introducendo strumenti di verifica della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza, in modo tale da conseguire realmente l'obiettivo di corrispondere adeguatamente alle esigenze nel mondo scolastico.

Non essendovi ulteriori interventi per l'illustrazione degli emendamenti, prende la parola la relatrice ALBERICI la quale, nel tentativo di fornire una prima risposta alle esigenze testè prospettate dai presentatori degli emendamenti, richiama l'attenzione in primo luogo sul disegno di legge per il differimento dei termini approvato dalla Camera dei deputati, che consente di non affrontare nel testo in esame quelle problematiche del personale, che avevano suscitato numerose perplessità. Si dichiara poi disponibile a recepire tutti i suggerimenti volti a semplificare e accelerare l'iter del testo base, concordando in particolare sull'esigenza, prospettata dal senatore Presti, di garantire un quadro di riferimento unitario per l'insegnamento, in concomitanza con il riconoscimento dell'autonomia scolastica. A tale proposito, la relatrice ritiene che lo svolgimento da parte del Governo e del Ministro della pubblica istruzione delle funzioni di indirizzo e di programmazione generale possa garantire quella unitarietà che deve comunque essere distinta dalla omogeneità. Infatti, gli elementi di differenziazione specifici di ciascuna realtà locale troveranno risalto solo attraverso un ampio decentramento che non può essere disgiunto tuttavia da una profonda riforma del Ministero volta a privilegiare l'articolazione degli uffici a livello territoriale. Tale riforma comporterà anche il riordino della funzione ispettiva del Ministero, al fine di strutturare adeguatamente le attività di ve-

rifica e controllo. Affrontando tale problematica in modo compiuto si darebbe un maggiore sviluppo qualitativo ai contenuti della delega governativa, che infatti non prevede tali indicazioni nella sua stesura originaria. Altri punti centrali da definire sono senz'altro costituiti dall'autonomia e dall'organizzazione del lavoro del personale, ciò che richiama il problema della dirigenza scolastica e la conseguente valorizzazione del lavoro in tutte le componenti professionali, con definizione delle varie tipologie. Dopo aver accennato alla necessità di riformare le funzioni degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la relatrice esprime l'avviso che, pur nella diversità delle soluzioni prospettate, possa essere colta una unanimità di intenti e che gli orientamenti emersi in Commissione in sede di discussione generale, siano in buona parte conformi alle indicazioni contenute nel parere emesso dalla 1^a Commissione permanente sui provvedimenti in esame.

Ha quindi la parola il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE che, dopo aver accennato al dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati sulle problematiche del personale della scuola in sede di discussione del disegno di legge sul differimento dei termini, si sofferma sulla problematica della valutazione dell'efficacia qualitativa e quantitativa del sistema scolastico di cui al comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1810. In particolare, per una chiara definizione della normativa, vanno individuati i diversi aspetti del concetto di valutazione, poichè l'esplicitamento delle attività ad essa relative non è attualmente attribuito ad uno specifico servizio del Ministero della pubblica istruzione che pertanto non dispone di una struttura adeguata allo scopo. Trattandosi invece di riformare il servizio ispettivo secondo i nuovi orientamenti, occorrerà allora ampliarne la struttura in modo da corrispondere efficacemente alle attività di rilevazione ed elaborazione dei dati sull'andamento dell'insegnamento, anche in vista di una comparazione con gli *standards* internazionali. Altro punto delicato, peraltro affrontato anche dalla 1^a Commissione permanente in sede di emissione del parere, riguarda gli organi collegiali: è infatti opportuno pervenire ad una chiara definizione e distinzione dei compiti rispettivamente del consiglio di classe e del collegio dei docenti. Il Sottosegretario dichiara poi di accogliere il rilievo sull'articolo 3, formulato dalla 1^a Commissione permanente. Per quanto riguarda l'articolo 4, appare indilazionabile la riforma del settore delle accademie e dei conservatori, la cui specificità e rilevanza culturale deve essere tutelata adeguatamente. In conclusione del suo intervento, il Sottosegretario, riferendosi al complesso degli emendamenti, dichiara di concordare con l'esigenza di garantire l'unitarietà dell'insegnamento, nonchè con il riconoscimento della dirigenza al personale direttivo e che l'intendimento precipuo del Governo è di impegnarsi per la piena attuazione dell'articolo 33 della Costituzione sulla parità delle scuole non statali.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso l'esame degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1810**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

***Art. 1.**

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, della funzione pubblica e del tesoro, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di emanazione della presente legge e previo parere, da emanarsi entro 30 giorni, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e la riforma del Ministero dell'istruzione.

2. Il decreto legislativo è adottato sulle materie e con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) riforma del Ministero dell'istruzione secondo i principi e i criteri contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. In particolare:

1) il Ministero assume funzioni di indirizzo, controllo e valutazione del sistema di istruzione ed è articolato in strutture organizzative, denominate dipartimenti, uffici e servizi per l'assolvimento di tali funzioni. Lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi formativi sono realizzati mediante il massimo decentramento delle funzioni amministrative e gestionali a livello regionale e delle istituzioni scolastiche, tramite intese tra il Ministro e la Conferenza permanente degli Assessori all'istruzione delle singole Regioni.

2) le Regioni assumono le seguenti funzioni:

2.1) co-determinazione, traduzione e integrazione degli indirizzi nazionali con la realtà regionale, nel rispetto degli ambiti di autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche;

2.2) pianificazione e programmazione dell'offerta formativa, compresa la riorganizzazione delle sedi scolastiche;

2.3) amministrazione, selezione, reclutamento, formazione, aggiornamento, contrattazione e gestione del rapporto di lavoro di tutto il personale degli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica e delle istituzioni scolastiche, trasferito ai ruoli regionali;

2.4) valutazione del sistema di istruzione in collaborazione con il Servizio nazionale di valutazione;

2.5) ogni altra competenza e funzione non esplicitamente assegnata al Ministero dell'istruzione;

3) Sono soppressi: gli uffici scolastici provinciali, le sovrintendenze regionali ed interregionali, i consigli scolastici distrettuali, i consigli scolastici provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) conferimento alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, di gestione organizzativa, amministrazione e finanziaria, previo un piano di riorganizzazione definito dalle singole Regioni, senza riguardo agli ordini e gradi di scuola, avente il fine di assicurare le dimensioni ottimali per una efficace gestione didattica e amministrativa. In particolare:

1) l'autonomia didattica è finalizzata a specificare e integrare gli obiettivi nazionali e regionali. La singola istituzione scolastica programma annualmente la propria attività mediante il progetto educativo di istituto, che enuncia organicamente le scelte fondamentali in ordine agli obiettivi, agli strumenti e alle risorse dell'attività stessa;

2) l'autonomia di ricerca e sviluppo sostiene i processi di innovazione continua;

3) l'autonomia organizzativa assicura che il servizio formativo sia ispirato ai principi di eguaglianza, partecipazione, efficienza ed efficacia. I modelli organizzativi rispondono a criteri di flessibilità, di coordinamento e integrazione delle risorse, e sono funzionali all'attuazione del progetto educativo, alle dimensioni dell'istituto, ed alle esigenze del contesto esterno;

4) l'autonomia organizzativa comprende l'amministrazione e la gestione del personale docente e non docente appartenente all'organico dell'istituzione scolastica o delle reti di scuole, secondo principi di flessibilità, efficienza e valorizzazione della professionalità;

5) l'autonomia finanziaria consente alle istituzioni scolastiche di amministrare, senza vincoli di destinazione, le entrate e le spese al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali. Le entrate comprendono il contributo regionale e ogni altro introito proveniente da tasse, contributi, convenzioni, alienazioni, donazioni, eredità, e legati, nonché proventi per attività e prestazioni rese a terzi.

c) ridefinizione della gestione interna dell'istituzione scolastica e delle funzioni e compiti del capo di istituto e dei docenti. In particolare:

1) l'organo di governo dell'istituzione scolastica è il Consiglio di Amministrazione, che stabilisce gli indirizzi generali, approva e verifica il progetto di istituto; delibera lo statuto e il regolamento interno, le risorse da destinare alla realizzazione delle attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio è formato da un massimo di nove membri, eletti con elezioni di secondo grado, ed ha la facoltà di coprire fino a un massimo di tre componenti esterni, scelti in base alle esigenze specifiche della singola istituzione;

2) il Capo di istituto rappresenta l'istituzione scolastica e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni di direzione, promozione, gestione, controllo e valorizzazione delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali, e risponde dei risultati della gestione dell'istituzione scolastica definita dal PEI;

3) i docenti sono responsabili della qualità dell'insegnamento-apprendimento. Essi predispongono il progetto educativo, per la parte

di competenza, e curano la programmazione didattica e la valutazione dell'azione educativa. Il regolamento di istituto disciplina l'organizzazione dell'attività dei docenti mediante strutture dipartimenti, gruppi di lavoro o commissioni e individua le figure professionali di collaborazione, di coordinamento e di gestione delle attività e dei servizi dell'istituzione scolastica;

4) i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono le sedi della partecipazione e della proposta degli studenti e dei genitori. Agli stessi sono riservate la programmazione didattica, nonché la formulazione di proposte in ordine all'azione educativa e didattica e, con la sola presenza degli insegnanti, la valutazione formale degli alunni.

d) modalità di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla programmazione educativa ed alla vita dell'istituto, anche tramite la costituzione di consigli dei genitori e degli alunni con funzioni di consultazione, proposta e di elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione;

e) istituzione, ai fini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, del Servizio nazionale di valutazione (SNV), che ha carattere tecnico e costituisce una unità funzionale indipendente dell'Amministrazione. Il SNV, articolato ai vari livelli regionali e territoriali, opera in collegamento e collaborazione con i dipartimenti regionali dell'istruzione e della formazione, il servizio ispettivo regionale, l'Istituto di ricerca e documentazione e i centri territoriali di documentazione e aggiornamento, il servizio di orientamento, il dipartimento ministeriale per la qualità e la valutazione, l'università e gli istituti di ricerca nazionale ed internazionali;

f) unificazione delle strutture e delle funzioni degli IRRSAE, BDP e CEDE in un "Istituto di ricerca e documentazione educativi" (IRDE) con unico Presidente e Consiglio di Amministrazione, articolato a livello regionale e in centri territoriali per la documentazione e l'aggiornamento;

g) istituzione di un servizio di orientamento scolastico e professionale con articolazioni territoriali;

h) estensione dell'autonomia alle accademie di belle arti, le accademie di arte drammatica e di danza ed i conservatori, con il compito di promuovere la ricerca e lo sviluppo delle arti;

i) riorganizzazione e razionalizzazione degli istituti di educazione secondo criteri di efficienza e al fine di consentire l'efficiente utilizzazione delle strutture residenziali».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.31

MAFFINI

Sopprimere il comma 1.

1.75

BERGONZI

In subordine all'emendamento 1.75, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.78

BERGONZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, didattica, di ricerca didattica e sviluppo della qualità».

1.32

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della personalità giuridica e dell'autonomia», inserire la seguente: «statutaria».

1.93

SCAGLIOSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo» con le seguenti: «e dell'autonomia didattica, gestionale, amministrativa e finanziaria con ampio potere regolamentare, nonché di ricerca e sviluppo della qualità».

1.1

MERIGLIANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «finanziaria».

1.80

BERGONZI

In subordine all'emendamento 1.80, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «finanziaria» con le seguenti: «di gestione delle risorse attribuite».

1.81

BERGONZI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la definizione dell'appartenenza delle scuole non statali in possesso di determinati requisiti al sistema pubblico dell'istruzione;»

1.2

PELLITTERI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la riforma degli organi collegiali di cui al titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;»

1.33

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il riassetto» con le seguenti: «la riforma».

1.3

MERIGLIANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e l'abolizione del consiglio scolastico distrettuale e del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti».

1.79

PELLITTERI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.201

BERGONZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dello statuto» con le seguenti: «della carta».

1.94

SCAGLIOSO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'assunzione di ogni provvedimento sull'autonomia scolastica deve essere contestuale:

a) all'approvazione di un disegno di legge quadro di riforma complessiva del sistema formativo che preveda la scuola d'infanzia da 3 a 6 anni; l'introduzione dell'obbligatorietà del quinto anno per la scuola d'infanzia quale anno proteso verso la scuola di base; l'unificazione di scuole elementare e media in scuola di base fino al quattordicesimo anno; il completamento dell'obbligo con un biennio unitario della scuola secondaria superiore fino a 16 anni;

b) all'approvazione di un disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore che, partendo dai fondamentali contenuti delle più recenti proposte di legge in materia all'esame del Parlamento, ponga come prioritario l'elevamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni.

1-ter. Rispetto ad ogni provvedimento relativo all'autonomia della scuola, è prioritaria la riforma del Ministero. Quest'ultimo deve assumere compiti esclusivi di indirizzo e programmazione e deve attivare un sistema autonomo di valutazione, composto da tecnici e da istanze di controllo parlamentare. La gestione del sistema formativo deve passare a istanze decentrate: per il personale, alle sovrintendenze regionali; per la programmazione sul territorio ai consigli regionali; per il coordinamento delle scuole a strutture distrettuali, rinnovate nei compiti e nelle funzioni di rappresentanza».

1.85

BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.34

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «e di uguaglianza,» inserire le seguenti: «oltre che alle esigenze di unitarietà e omogeneità nazionale specialmente con riguardo agli aspetti curricolari e al valore legale dei titoli di studio».

1.86

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 3, dopo le parole: «nonchè» inserire le seguenti: «a quelli relativi ai diritti-doveri dei genitori e».

1.95

SCAGLIOSO

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.83

BERGONZI

All'emendamento 1.35, dopo le parole: «il decreto tiene conto» inserire le seguenti: «della domanda sociale derivante dalla libera scelta delle famiglie.».

1.35/1

PELLITTERI

All'emendamento 1.35, dopo le parole: «piccole isole.» inserire il seguente periodo: «Il decreto definisce le modalità con cui le singole unità scolastiche possono tra loro aggregarsi e le modalità di attuazione della collaborazione tra le istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni, compresa la gestione degli organici».

1.35/2

PELLITTERI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i tempi e le modalità di attribuzione dell'autonomia alle unità scolastiche in rapporto ad un piano regionale triennale di dimensionamento delle stesse. Il piano è predisposto sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nella definizione dei parametri, il decreto tiene conto del numero degli alunni, della presenza di alunni portatori di *handicap*, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza minorile e giovanile e delle necessità delle particolari situazioni locali, soprattutto nei comuni montani e nelle piccole isole. Il decreto definisce altresì i criteri per l'attribuzione dell'autonomia scolastica ad aggregazioni di scuole, anche di grado diverso ovvero di diverso ordine e tipo, che mantengono comunque la propria identità. L'attuazione del piano è di competenza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis».

1.35

IL RELATORE

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «e secondo quanto previsto dai singoli statuti di ciascun istituto scolastico e formativo».

1.52

PELLITTERI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «, sentite le esigenze delle singole unità scolastiche interessate».

1.102

SCAGLIOSO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «quello delle classi», inserire le seguenti: «il rapporto alunni/classi,».

1.50

ABRAMONTE

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alunni handicappati, le zone disagiate ed a rischio educativo, assicurando una adeguata offerta» con le seguenti: «degli alunni handicappati. Saranno oggetto di specifica attenzione le zone disagiate ed a rischio educativo; al tempo stesso saranno tutelati quegli istituti che in determinate località storiche rappresentino un patrimonio culturale significativo o, specie nel caso di scuole professionali e di arte, siano strettamente legate alla produzione o all'artigianato locale. In ogni caso, dovrà essere assicurata una adeguata offerta».

1.4

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel quadro delle unità scolastiche esistenti».

1.96

SCAGLIOSO

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «dell'autonomia didattica ed organizzativa», inserire la seguente: «anche».

1.97

SCAGLIOSO

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «progetti», inserire la seguente: «educativi».

1.60

PELLITTERI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di istituto», inserire le seguenti: «, entro comuni standard di qualità,».

1.62

PELLITTERI

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «consentano», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei programmi di base validi nell'intero territorio nazionale».

1.5

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera b), sostituire i nn. 1) e 2) con il seguente:

«1) ambiti di flessibilità curricolare, nel limite di una quota del monte ore annuale stabilito per ciascuna disciplina e fermo restando il monte ore annuale complessivo di ciascun curriculum, nonché forme di organizzazione didattica modulare, anche in relazione alle esigenze locali e alla evoluzione del mercato del lavoro nazionale e internazionale, sulla base delle complessive disponibilità di organico;».

Conseguentemente, sopprimere il numero 4).

1.36

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), n. 1), dopo le parole: «flessibilità curricolare», inserire le seguenti: «che tengano conto della permanenza del valore del titolo di studio e della conseguenziale unitarietà nazionale che deve mantenere il sistema pubblico di istruzione,».

1.87

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, lettera b), n. 1), sopprimere in fine le parole: «sulla base delle complessive disponibilità di organico».

1.27

CASTELLANI

Al comma 4, lettera b), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni caso in misura non eccedente il 20 per cento dell'orario».

1.6

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera b), n. 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, limitatamente alle attività e discipline rientranti nel 20 per cento di cui al n. 1)».

1.7

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera b), n. 3), dopo le parole: «calendario delle attività» inserire le seguenti: «educative e».

1.63

PELLITTERI

Al comma 4, lettera b), n. 3), dopo le parole: «un numero minimo di» inserire le seguenti: «non meno di 200 giorni di lezione per anno scolastico compresi quelli dedicati a visite guidate e/o a gite di istruzione di più giorni».

1.88

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, lettera b), dopo il n. 5), aggiungere il seguente:

«6) la riforma dell'esame di maturità secondo i seguenti criteri:

6.1) una terza prova scritta relativa ad una seconda materia di indirizzo;

6.2) una prova orale in quattro materie, di cui due scelte dal candidato tra le quattro indicate dal Ministero e due da lui sorteggiate, dopo le prove scritte, tra tutte le discipline impartite nell'ultimo anno con esclusione delle due già scelte;

6.3) una commissione d'esame formata da tutti gli insegnanti di classe e presieduta da un professore universitario di prima fascia, o di seconda fascia con 5 anni di anzianità nel ruolo, ovvero - eccezionalmente - da un preside».

1.8

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera b), dopo il n. 5), aggiungere i seguenti:

*6) l'attivazione di iniziative - nell'ambito delle unità scolastiche o di consorzi di scuole - tese alla qualificazione professionale o alla formazione permanente degli operatori scolastici in ordine alle competenze settoriali richieste di volta in volta dai progetti educativi e posti in essere dalle nuove esigenze organizzative;

7) spazi curriculari dedicati all'orientamento, inteso come modalità educativa permanente, con il supporto di personale specializzato;

8) integrazione nell'*equipe* dei docenti di competenze differenziate quali esperti disciplinari, tutori, consiglieri pedagogici, psicologi scolastici, che, oltre alla consulenza individuale, collaborino alla elaborazione di materiale didattico e sussidi per l'insegnamento.»

1.51

ABRAMONTE

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.82

BERGONZI

In subordine all'emendamento 1.82, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

*c) la costituzione di organizzazioni territoriali decentrate configurate come centri amministrativo-politici autonomi che assumano le funzioni di consorzi - distretti - unità amministrative territoriali, definibili come strutture di servizio e coordinamento delle scuole del territorio per favorire l'esercizio dell'autonomia, come referenti degli enti locali e delle regioni».

1.84

BERGONZI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

*c) le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, attribuendo alle unità scolastiche e alle aggregazioni di scuole, fra l'altro, la proprietà dei beni mobili dello Stato che siano in loro dotazione e prevedendo che gli enti locali possano delegare alle unità scolastiche o alle aggregazioni di scuole la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad assicurare ai sensi delle disposizioni vigenti. La delega comporta l'attribuzione delle risorse necessarie all'effettuazione dei servizi stessi;»

1.37

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «e le procedure specifiche»; aggiungere inoltre in fine le seguenti parole: «le modalità con cui le singole istituzioni scolastiche dotate di autonomia possono tra loro consorziarsi, nonché le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste ultime ed altri enti o associazioni».

1.9

MERIGLIANO

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le modalità di costituzione di consorzi volontari fra scuole, finalizzati all'erogazione e alla fruizione di strutture e servizi didattici, amministrativi, sociali e culturali di comune interesse;»

1.38

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la disciplina della funzione docente, sotto il profilo giuridico, come funzione autonoma rispetto alle altre funzioni dello Stato. A modifica del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in linea con il decreto legislativo n. 35 del 1993, il comparto scuola sarà conseguentemente oggetto di una apposita normativa delegata da emanare entro il 31 dicembre 1996.»

1.10

BRIENZA, SCAGLIONE

All'emendamento 1.39, dopo le parole: «aggregazioni di scuole» inserire le seguenti: «in relazione ai progetti educativi degli istituti o dei loro consorzi.»

1.39/1

PELLITTERI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le modalità per la definizione degli organici delle singole unità scolastiche o delle aggregazioni di scuole, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;»

1.39

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le modalità per la definizione degli organici delle singole unità scolastiche o delle aggregazioni di scuole anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole e per far fronte, oltre che alle attività curriculari, anche alle attività integrative, di consulenza psico-pedagogica e di orientamento sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;»

1.28

CASTELLANI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «la definizione» inserire le seguenti: «e la gestione».

1.74

PELLITTERI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «degli organici» inserire le seguenti: «del personale docente e non docente».

1.64

PELLITTERI

Al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi».

1.98

SCAGLIOSO

Al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «. I criteri dovranno favorire e disciplinare il part-time richiesto per ragioni di famiglia. Nel caso di docenti che esercitano attività professionale anche in campo affine alla disciplina insegnata, il part-time è obbligatorio.»

1.11

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «i criteri» inserire le seguenti: «la razionalizzazione della».

1.76

PELLITTERI

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «dell'autonomia finanziaria» inserire le seguenti: «ed organizzativa».

1.77

PELLITTERI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «, nonchè le forme di reclutamento dei docenti per attività extracurricolari» con le seguenti: «, nonchè i criteri di determinazione e le forme di reclutamento dei docenti per attività curricolari ed extracurricolari».

1.12

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tali criteri e modalità devono essere oggetto di specifica trattativa e accordo decentrato sindacale».

1.202

BERGONZI

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le modalità di erogazione alle unità scolastiche e alle aggregazioni di scuole del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico e del contributo perequativo, nonché le modalità di acquisizione di entrate derivanti da tasse, da contributi e da altri proventi. Ciò avverrà perseguendo l'obiettivo della piena realizzazione del diritto allo studio;»

1.40

IL RELATORE

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «i criteri di determinazione delle modalità».

1.58

PELLITTERI

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «e i criteri».

1.99

SCAGLIOSO

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «nonchè le modalità» fino a: «e da altri proventi».

1.70

BERGONZI

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «, nonché le modalità» con le seguenti: «, la determinazione dei criteri delle modalità».

1.57

PELLITTERI

In subordine all'emendamento 1.70, al comma 4, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «da tasse».

1.66

BERGONZI

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da tasse» inserire le seguenti: «, ad esclusione della scuola dell'obbligo, che deve essere completamente gratuita anche in riferimento ai libri di testo».

1.61

BERGONZI

In subordine all'emendamento 1.61, al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da tasse» aggiungere le altre: «ad esclusione della scuola dell'obbligo e del primo biennio della scuola secondaria superiore».

1.203

BERGONZI

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da contributi» inserire le seguenti: «, da convenzioni».

1.67

PELLITTERI

All'emendamento 1.41, dopo le parole: «di aggregazioni di scuole» inserire le seguenti: «della qualifica di dirigenti e».

1.41/1

PELLITTERI

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) le modalità e i criteri per l'attribuzione ai capi di istituto, o di aggregazioni di scuole, di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di gestione delle risorse finanziarie e materiali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Nell'esercizio di tali compiti, i capi di istituto o di aggregazione saranno coadiuvati da personale in servizio nelle scuole che sia fornito di competenze specifiche;»

1.41

IL RELATORE

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «valorizzazione delle risorse umane e professionali», inserire le seguenti: «di tutto il personale funzionalmente presente nella singola unità scolastica o nel consorzio di scuole»; inoltre, dopo le parole: «decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29», inserire le seguenti: «, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti agli organi di gestione».

1.13

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera g), ultimo periodo, sostituire le parole da: «personale in servizio» fino alla fine della lettera con le altre: «docenti eletti dal collegio e per definite funzioni e progetti dal collegio dei docenti esplicitamente indicati».

1.204

BERGONZI

Al comma 4, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) le modalità ed i criteri per l'attribuzione della qualifica di dirigente ai presidi e ai direttori didattici;».

1.91 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la valorizzazione della professionalità del ruolo e delle responsabilità dei docenti in ordine ai risultati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

1.59 PELLITTERI

Al comma 4, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «con le connesse responsabilità in ordine ai risultati secondo quanto contemplato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

1.14 MERIGLIANO

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il riconoscimento della funzione educativa dei genitori, mediante la loro partecipazione responsabile alla elaborazione e alla verifica del progetto educativo di istituto;»

1.65 PELLITTERI

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) l'attuazione dell'anno sabbatico e le modalità della sua graduale realizzazione presso le facoltà universitarie che rilascino diplomi di laurea in scienze dell'educazione, per un reale aggiornamento ed una effettiva riqualificazione dei docenti;».

1.89 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sopprimere le lettere i), l) ed m).

1.42 IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

1.15 MERIGLIANO

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «e degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali;» con le seguenti: «e degli insegnanti elementari e tecnico-pratici dipendenti dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.»

1.16

BRIENZA, SCAGLIONE

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «nelle istituzioni scolastiche statali» inserire le seguenti: «nonchè degli insegnanti elementari assunti dai comuni per le attività di doposcuola ed integrative ancorchè, per sopraggiunti motivi, in atto non utilizzati.»

1.92

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

1.17

MERIGLIANO

Al comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) i trasferimenti statali nei confronti degli enti locali, nonché i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro della pubblica istruzione.»

1.18

MERIGLIANO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con sostituzione del sistema dei revisori dei conti.»

1.54

PELLITTERI

Al comma 6, sostituire l'alea con il seguente:

«6. Il decreto legislativo per la riforma degli organi collegiali, sulla base del principio della distinzione fra le funzioni di partecipazione, gestione e controllo, determina:».

1.43

IL RELATORE

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: «il riassetto degli organi collegiali» con le seguenti: «la riforma degli organi gestionali e partecipativi.»

1.19

MERIGLIANO

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «la revisione» inserire le seguenti: «e la riduzione».

1.68

PELLITTERI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «di formazione» inserire le seguenti: «e di elezione».

1.55

PELLITTERI

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il potenziamento delle funzioni del consiglio dell'unità scolastica o delle aggregazioni di scuole garantendo, comunque, la rappresentanza delle scuole aggregate;».

1.44

IL RELATORE

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «delle funzioni» inserire le seguenti: «amministrative, gestionali, finanziarie, organizzative ed educative».

1.71

PELLITTERI

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, quale organo deputato ad elaborare ed adottare gli indirizzi generali, a determinare le forme di autofinanziamento e ad approvare il bilancio».

1.20

MERIGLIANO

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la rideterminazione dei consigli di classe e di interclasse quali organismi dei docenti responsabili per la programmazione didattica, per la valutazione e per l'individuazione di percorsi differenziati in rapporto alle esigenze di apprendimento degli alunni;».

1.45

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la valorizzazione del consiglio di classe e di interclasse quale organo responsabile per la programmazione didattica, per la valutazione e per l'individuazione di percorsi differenziati in rapporto alle esigenze di apprendimento degli alunni, per la programmazione e la proposta delle attività integrative di sostegno ed extracurricolari, prevedendo la presenza delle famiglie, e degli alunni nelle scuole ed istituti di secondo grado, in tutti i casi in cui non sia prevista la esclusiva presenza dei docenti ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;».

1.29

CASTELLANI

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «la valorizzazione del consiglio di classe quale organo responsabile per la programmazione didattica,» con le seguenti: «la valorizzazione del consiglio di classe quale organo tecnico per la programmazione educativo-didattica,».

1.21

MERIGLIANO

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «quale organo» inserire la seguente: «tecnico».

1.56

PELLITTERI

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «per la programmazione didattica» inserire le seguenti: «e, con la sola componente docente,».

1.90

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 6, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'istituzione delle assemblee di classe e di interclasse dei genitori e degli studenti della scuola secondaria superiore, quali organi di partecipazione e di sostegno al funzionamento dei consigli di classe e di interclasse, definendone le competenze e le modalità di funzionamento;».

1.46

IL RELATORE

All'emendamento 1.47, sostituire la parola: «didattica» con le seguenti: «educativa e didattica».

1.47/1

PELLITTERI

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il potenziamento della funzione tecnica del collegio dei docenti, quale organo responsabile per la programmazione didattica, prevedendo la sua articolazione interna;».

1.47

IL RELATORE

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: «quale organo responsabile per la programmazione educativa, prevedendo anche la sua articolazione interna» con le seguenti: «quale organo responsabile per la programmazione pedagogico-didattica, prevedendo la partecipazione delle famiglie, degli ex allievi e la sua articolazione interna».

1.22

MERIGLIANO

Al comma 6, lettera d), sostituire la parola: «tecnica» con le seguenti: «pedagogico educative».

1.69

PELLITTERI

Al comma 6, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «in gruppi, dipartimenti e commissioni».

1.53

PELLITTERI

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

1.48

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la riforma del consiglio scolastico provinciale, quale organo di proposta in ordine al dimensionamento delle unità scolastiche, di programmazione delle attività di educazione permanente, di orientamento e di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile, anche al fine di assicurare il contributo delle componenti sociali alla organizzazione e allo sviluppo qualitativo del servizio».

1.30

CASTELLANI

Al comma 6, lettera e), dopo le parole: «al fine di assicurare» inserire le seguenti: «voce e presenza delle singole unità scolastiche o loro aggregazioni, nonchè».

1.100

SCAGLIOSO

Al comma 6, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) la riforma degli organi di livello provinciale e nazionale, al fine di assicurare la rappresentanza delle scuole che rilasciano titoli legali di studio e il contributo delle componenti delle associazioni nazionali, familiari, professionali e sociali alla organizzazione e allo sviluppo qualitativo del servizio scolastico».

1.72

PELLITTERI

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «dello statuto» con le seguenti: «della carta».

1.101

SCAGLIOSO

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «degli studenti» inserire le seguenti: «e degli ex allievi».

1.23

MERIGLIANO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il riconoscimento in ogni scuola secondaria delle rappresentanze democraticamente e autonomamente elette dagli studenti, le quali concorrono annualmente nelle conferenze di istituto alla formulazione dei progetti di istituto, alla valutazione dei risultati scolastici e della efficienza delle scelte operate nell'istituto».

1.205

BERGONZI

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «un comitato degli studenti» inserire le seguenti: «e degli ex allievi».

1.24

MERIGLIANO

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «ed alla valutazione».

1.25

BRIENZA, SCAGLIONE

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione, di due osservatori, rispettivamente sulle professioni nazionali e sulle professioni internazionali, che individuano e programmano la politica scolastica e culturale in stretto rapporto con il mondo del lavoro, in particolare per quanto attiene la formazione scolastica post-secondaria».

1.26

BRIENZA, SCAGLIONE

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la definizione delle procedure e delle regole per l'uso del referendum tra gli studenti come verifica delle scelte e degli orientamenti assunti dagli organi collegiali».

1.206

BERGONZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) Il decreto legislativo di cui al comma 7 definisce altresì l'istituzione in ogni scuola di un comitato dei genitori, il quale concorre con pareri e proposte alla elaborazione e alla valutazione del progetto di istituto».

1.49

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) Il decreto legislativo per la definizione dell'appartenenza delle scuole non statali al sistema pubblico dell'istruzione determina i parametri oggettivi cui tali scuole dovranno conformarsi e in particolare:

- a) la rispondenza alla domanda sociale;
- b) la gestione partecipativa;
- c) la qualità del servizio;
- d) il reclutamento del personale e i relativi titoli;
- e) l'assenza del fine di lucro;
- f) il raggiungimento di livelli di apprendimento *standard*»

1.73

PELLITTERI

All'emendamento 1.0.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «, che tengano conto dell'autonomia delle singole scuole, nel quadro dell'offerta formativa presente sul territorio in oggetto».

1.0.1/1

SCAGLIOSO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegate alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative statali riguardanti:

- a) l'istituzione, la fusione e la soppressione di unità scolastiche, di sezioni staccate e di scuole;
- b) la formazione di aggregazioni di scuole comprensive di scuola materna, elementare e media di primo grado;
- c) l'aggregazione di scuole secondarie di diverso ordine e tipo.

2. È conseguentemente attribuita alle regioni ogni competenza amministrativa riguardante la definizione e l'attuazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a).

3. Le regioni esercitano le funzioni amministrative, delegate ai sensi del comma 1, entro i limiti delle risorse finanziarie all'uopo trasferite dal Ministero della pubblica istruzione e senza utilizzazione di risorse proprie. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità finanziarie ed organizzative per dare attuazione al suddetto trasferimento di competenze amministrative statali alle regioni.

4. Le procedure attuative delle competenze previste dal presente articolo e quelle riguardanti la programmazione territoriale dello sviluppo scolastico sono definite con leggi regionali».

1.0.1 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Art. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'articolazione delle competenze tra amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, regioni ed enti locali;».

2.11 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'istituzione di un servizio nazionale di valutazione esterno all'amministrazione scolastica i cui componenti sono indicati dalle competenti Commissioni parlamentari, dal mondo accademico universitario e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

2.100 BERGONZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di un» inserire le seguenti: «indipendente».

2.29 PELLITTERI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «servizio» con la seguente: «sistema».

2.12 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con compiti di verifica della qualità dell'offerta formativa e per orientare, in itinere, l'opera delle singole unità scolastiche».

2.31 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Detto servizio dovrà essere predisposto per conseguire:

- 1) una verifica continua delle modalità con cui sono realizzati gli *standard* nazionali fissati per ogni singola scuola;
- 2) un'analisi dei risultati degli esami di maturità;
- 3) un'analisi delle «mortalità», degli «abbandoni» e dei cambi di facoltà degli allievi che proseguono gli studi nelle università;
- 4) un esame dell'indice di disoccupazione in funzione del tempo per i licenziati dalle scuole ad indirizzo professionale;
- 5) forme di giudizio da parte degli ex allievi dopo uno o due anni dal diploma sulla preparazione ricevuta e sulle lacune riscontrate continuando gli studi ovvero operando nel mondo del lavoro».

2.1

MERIGLIANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

- «c) la riforma delle funzioni in materia di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e la riorganizzazione delle strutture nazionali di supporto;
- d) il riordinamento della funzione ispettiva a livello centrale e periferico».

2.2

BISCARDI, BRIENZA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «revisione» con le seguenti: «riforma ed il riordino formale» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «, quali organi a supporto dell'autonomia scolastica e di collaborazione e collegamento con il sistema nazionale di valutazione di cui alla lettera b)».

2.13

PAGANO, BUCCIARELLI, MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la revisione» sopprimere le seguenti: «degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi».

2.32

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, quali strutture di sostegno all'autonomia scolastica».

2.28

PELLITTERI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il trasferimento dei compiti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi alle facoltà universitarie che rilascino diplomi di laurea in scienze dell'educazione».

2.33 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) il riordino della funzione ispettiva;».

2.14 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«e) la riforma degli organi territoriali di cui ai capi II e III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

2.15 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» con le seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d) ed e)».

2.16 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

2.17 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

2.27 PELLITTERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le norme relative alla riforma del Ministero determinano:

a) l'attribuzione a livello centrale dei compiti di:

1) definizione degli obiettivi formativi, sia in relazione a livelli di scolarità, sia in relazione alla articolazione e differenziazione dell'offerta formativa;

- 2) promozione e tutela dei livelli di qualità e garanzia di adeguata distribuzione territoriale dell'offerta;
- 3) distribuzione delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, anche in funzione di riequilibrio territoriale e sociale;
- 4) regolazione uniforme della contabilità e dei riscontri della gestione finanziaria, amministrativa e contabile;
- 5) programmazione del processo di attuazione dell'autonomia scolastica;
- 6) disciplina del personale dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, nonché della mobilità interregionale del personale della scuola;
- 7) partecipazione alle iniziative comunitarie, propulsione e sostegno alla loro attuazione e al loro sviluppo;

b) l'attribuzione a livello provinciale dei compiti di:

- 1) coordinamento territoriale e di supporto delle autonomie con particolare riferimento all'organizzazione delle reti di scuole;
- 2) definizione degli organici di istituto;
- 3) reclutamento e gestione del personale;
- 4) rapporti con gli enti locali;
- 5) controllo contabile e di revisione dei bilanci delle singole istituzioni scolastiche;
- 6) adozione, sentito il consiglio scolastico provinciale, dei provvedimenti conseguenti alle proposte del Servizio nazionale di valutazione nei casi di persistenti valutazioni negative circa il raggiungimento degli obiettivi formativi e la qualità dell'offerta educativa;

c) la riorganizzazione del servizio ispettivo come necessario supporto tecnico dell'Amministrazione centrale e periferica in relazione alle funzioni e ai compiti assegnati».

2.9

CASTELLANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le norme relative alla riforma del Ministero determinano:

- a) il riordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica in strutture omogenee con caratteri di flessibilità;
- b) l'attribuzione all'Amministrazione centrale delle funzioni di programmazione e di riequilibrio nazionale, di indirizzo e coordinamento, di verifica e di utilizzo dei risultati della valutazione;
- c) l'articolazione dell'Amministrazione centrale in dipartimenti e servizi per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera b);

d) l'articolazione dell'Amministrazione periferica in dipartimenti regionali e in servizi sub-regionali. Ai dipartimenti regionali è attribuita la responsabilità della realizzazione sul territorio degli indirizzi generali di politica scolastica, nonché compiti di coordinamento territoriale, di programmazione e gestione dell'aggiornamento continuo del personale, di utilizzazione del servizio ispettivo anche ai fini della verifica *in itinere* del processo di autonomia scolastica, di reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e dei docenti della scuola secondaria superiore, la collaborazione con le Regioni per la redazione dei piani triennali di cui all'articolo 1, comma 4. Ai servizi subregionali è attribuita la gestione delle risorse umane materiali e strumentali nei territori di competenza e dei compiti connessi al funzionamento del sistema di automazione dell'Amministrazione scolastica».

2.3

BISCARDI, BRIENZA

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo mente allo spirito e alla natura dell'autonomia delle unità scolastiche».

2.36

SCAGLIOSO

Al comma 3, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) l'attribuzione all'amministrazione centrale delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, riequilibrio e perequazione;
c) l'articolazione dell'amministrazione centrale in dipartimenti e servizi per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera b).»

2.18

ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «amministrazione centrale» inserire le seguenti: «della competenza a determinare i programmi delle discipline che costituiscono gli *standard* nazionali che ogni tipo di scuola deve rispettare, nonché».

2.4

MERIGLIANO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «di verifica» inserire le seguenti: «, di controllo».

2.34

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 3, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) l'attribuzione all'amministrazione periferica, regionale e sub-regionale, dei compiti di coordinamento territoriale e di gestione delle risorse umane, materiali e strumentali;

e) l'articolazione dell'amministrazione periferica in dipartimenti regionali ed uffici scolastici provinciali, attribuendo ai primi la responsabilità della realizzazione sul territorio degli indirizzi nazionali, il coordinamento territoriale anche delle attività di formazione in servizio, il rapporto e l'interlocuzione con l'amministrazione regionale per l'attuazione di intese ed accordi di programma; ai secondi, la gestione delle risorse umane, materiali e strumentali e dei compiti connessi al funzionamento del sistema di automazione dell'amministrazione scolastica;

f) identica alla lettera d) dell'atto Senato n. 1810».

2.19 PAGANO, BISCARDI, BUCCIARELLI, SCAGLIOSO,
MASULLO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «in modo da consentire» con le seguenti: «al fine di sostenere lo sviluppo dell'autonomia delle singole unità scolastiche o dei consorzi di scuole, favorendo».

2.5 MERIGLIANO

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto e a servizio dell'autonomia delle unità scolastiche».

2.37 SCAGLIOSO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis) Le norme relative al comma 1, lettera a-bis), determinano le modalità di progressivo e graduale trasferimento, attraverso apposite deleghe ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, alle regioni e agli enti locali delle seguenti competenze:

a) la determinazione dei livelli subregionali e dei bacini di utenza territoriali per la realizzazione di un efficace rapporto tra le scuole e tra esse e la realtà socio-economica locale;

b) i rapporti tra istituzioni, la formazione e il lavoro anche nell'obiettivo della costruzione di un sistema di formazione continua e permanente e dell'integrazione dei sistemi formativi.

3-ter) Il decreto di cui al precedente comma definirà altresì ulteriori materie da attuare tramite accordi di programma finalizzati allo sviluppo quantitativo e qualitativo del sistema scolastico e formativo. Il decreto prevederà inoltre le forme e le modalità di surroga nel caso di inadempienza regionale.»

2.20 ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le norme relative all'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico determinano:

a) la natura giuridica dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1993, n. 537;

b) la sua articolazione organizzativa, garantendone l'alto livello di qualificazione scientifica, tecnica e professionale;

c) i criteri per l'individuazione degli ambiti e delle procedure per la valutazione del sistema scolastico nel suo complesso e delle singole unità scolastiche, anche in relazione al contesto europeo ed internazionale;

d) le modalità di collaborazione con enti specializzati, universitari e non, pubblici e privati, e con gli organismi di cui al comma 5».

2.21

ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRA-
MONTE, BISCARDI, PAGANO

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «esterne all'Amministrazione della pubblica istruzione».

2.30

PELLITTERI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le norme relative all'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico determinano:

a) i criteri e gli strumenti per promuovere e verificare in maniera sistematica la qualità e il rendimento del servizio scolastico e dei risultati conseguiti da ciascuna unità scolastica;

b) l'individuazione delle strutture e dei tempi per la valutazione del sistema scolastico e per l'adozione di eventuali, possibili interventi a sostegno delle realtà più deboli del Paese;

c) l'esercizio di tali funzioni senza alcun ricorso a competenze esterne alla scuola, bensì mediante l'intervento degli ispettori tecnici quali nuclei tecnici territoriali di valutazione presso i provveditorati agli studi;

d) la revisione di enti quali gli IRSSAE, la BDP e il CEDE e la ridefinizione dei loro compiti nella nuova funzione di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni scolastiche nonché di aggiornamento e di formazione in servizio del personale per garantire, a livello nazionale e periferico, anche attraverso il coinvolgimento delle università, l'arricchimento delle opportunità di aggiornamento e di formazione in collegamento con il piano quinquennale nazionale, al fine di dare risposte puntuali alle esigenze espresse dalle diverse unità scolastiche».

2.6

BRIENZA, SCAGLIONE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2.7

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «anche mediante l'utilizzo di agenzie specializzate».

2.35 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Sopprimere il comma 5.

2.8 MERIGLIANO

Al comma 5, sostituire l'alinnea con il seguente:

«5. Le norme relative alla lettera e) del comma 1 del presente articolo determinano:».

2.22 PAGANO, BUCCIARELLI, MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) la ridefinizione dei compiti dei suddetti enti, come strutture territoriali di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni scolastiche, nonché di aggiornamento e di formazione in servizio del personale, da svolgersi in diretto raccordo con gli indirizzi del Ministero della pubblica istruzione e con la domanda delle istituzioni scolastiche;

b) la revisione della struttura operativa ed organizzativa, tenuto conto della necessità del raccordo tra servizio scolastico, regioni e componenti sociali del territorio».

2.10 CASTELLANI

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la riforma e il riordino degli IRRSAE nella direzione di centri territoriali provinciali e/o subprovinciali di aggiornamento e formazione continua, nonché di sostegno ai bisogni formativi, di programmazione educativa e didattica dei docenti delle unità scolastiche; la riforma e il riordino del CEDE e della BDP nella direzione di centri nazionali di supporto all'autonomia scolastica, di collaborazione con il SVN e con la ricerca pedagogica».

2.38 SCAGLIOSO

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «di aggiornamento e».

2.23 PAGANO, BUCCIARELLI, MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) i rapporti tra i suddetti enti e il sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico ed i rapporti, per quanto attiene in particolare gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione educativa, tra essi e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo».

2.24

PAGANO, BUCCIARELLI, MASULLO, SCAGLIOSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) Le norme relative alla funzione ispettiva determinano i criteri di riordino della stessa in funzione ed in coerenza con i compiti e le funzioni attribuite dal presente articolo all'amministrazione centrale e periferica e con l'assetto organizzativo e funzionale da essi derivante».

2.25

ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRAMONTE, BISCARDI, PAGANO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Le norme relative alla riforma degli organi di livello territoriale, sulla base del principio della distinzione tra le funzioni di partecipazione, gestione e controllo ed in coerenza con l'assetto territoriale derivante dalle norme contenute nel presente disegno di legge e delle specifiche competenze ivi previste per regioni ed enti locali, sono finalizzate ad assicurare il contributo anche delle componenti sociali allo sviluppo qualitativo del sistema scolastico».

2.26

ALBERICI, FRIGERIO, CASTELLANI, ABRAMONTE, BISCARDI, PAGANO

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

4.1

PAGANO, BUCCIARELLI, MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) la presenza, in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, di adeguate rappresentanze elettive di accademie, conservatori ed ISIA nonché di espressioni qualificate del mondo universitario, dei beni culturali ed ambientali, dell'industria, commercio e artigianato, designati rispettivamente dai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali ed ambientali e dell'industria, commercio e artigianato;»

4.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini della realizzazione di una riforma complessiva del sistema formativo si rende necessaria una disponibilità di risorse, nettamente superiore a quella attuale, da destinare all'istruzione.

2. In questo senso, fin dal prossimo bilancio annuale dello Stato (1996) e per quelli successivi, verrà definita una spesa per l'istruzione superiore in termini reali, al netto dell'inflazione, a quella degli esercizi economici precedenti e che abbia la caratteristica di elevare il rapporto esistente fra spesa per l'istruzione e spesa complessiva dello Stato.

3. Oltre a ciò devono reperirsi risorse straordinarie per la realizzazione di riforme specifiche fra le quali, con carattere prioritario, l'elevamento dell'obbligo scolastico e la riforma della secondaria superiore.

Art. 5-ter.

1. Ai fini della realizzazione del presente disegno di legge si prevede una spesa di 1.000 miliardi per il 1996, di 500 miliardi per il 1997, di 500 miliardi per il 1998.»

5.0.1**BERGONZI**

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

130ª Seduta

Presidenza del Presidente

BOSCO

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

DOC. XXII, N. 19 - GARATTI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della viabilità delle strade statali n. 42 e n. 510 da e per la Valcamonica in provincia di Brescia

(Rinvio dell'esame)

(R162 000, C08ª, 0001ª)

Su proposta del presidente BOSCO la Commissione conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad una seduta successiva alla conclusione della sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 9,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2056) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995

(Esame)

Il presidente FERRARI dà conto preliminarmente dei pareri resi dalle Commissioni competenti.

Il relatore SCRIVANI, illustrando il decreto-legge n. 325, che reca disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della PAC, si richiama all'ampio dibattito, già svoltosi in Commissione agricoltura del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 621 - per la cui conversione si espresse unanime la Commissione - ricordando che con tale provvedimento fu disposto un primo stanziamento di 100 miliardi, relativamente al 1994, per il finanziamento dei tre regolamenti comunitari, in materia di misure agroambientali, prepensionamento in agricoltura, e forestazione su terreni agricoli, per i quali il decreto in titolo appronta la seconda quota di finanziamenti.

Osserva al riguardo che, una volta sommati gli stanziamenti assicurati dalla legge di conversione del decreto n. 621 e dal decreto in esame, si raggiunge comunque uno stanziamento notevolmente inferiore all'ammontare complessivo della quota a carico del bilancio nazionale, che, secondo quanto esposto nella stessa tabella illustrativa allegata alla relazione tecnica, è pari a 1424 miliardi, a fronte di un cofinanziamento a carico del FEOGA-Garanzia pari a 2140 miliardi.

Il relatore Scrivani fa quindi rilevare che, se la Commissione non può che esprimere un orientamento favorevole alla conversione del decreto in esame, occorre sottolineare con forza che i fondi così stanziati

appaiono comunque largamente insufficienti rispetto all'ammontare, che sarebbe complessivamente previsto per il finanziamento dei medesimi regolamenti, a carico del bilancio nazionale. Ritiene perciò opportuno inviare una sollecitazione al Governo affinché, in sede di predisposizione finale dei documenti di bilancio per il nuovo triennio, inserisca una adeguata integrazione per il finanziamento dei tre regolamenti citati, relativamente agli ulteriori due anni di vigenza dei medesimi.

Nessuno chiedendo di parlare, ha quindi la parola il sottosegretario **PRESTAMBURGO**, il quale riassume sinteticamente l'iter di formazione del provvedimento governativo, che era stato inizialmente varato come disegno di legge con uno stanziamento superiore a quello ora previsto; peraltro, anche a seguito di rilievi del Tesoro in ordine alla effettiva capienza dei fondi disponibili, si è poi reso necessario percorrere la strada della decretazione d'urgenza, con uno stanziamento che fa riferimento al solo esercizio in corso, per l'ammontare delle somme che erano rimaste effettivamente disponibili.

A seguito di una richiesta di chiarimento del relatore, il rappresentante del Governo precisa che, essendo lo stanziamento effettivamente disponibile nel bilancio dello Stato inferiore alle quote prevedibili per i primi due anni, ciò potrebbe influire negativamente sul quadro dei finanziamenti, posti a carico del bilancio comunitario. Sottolinea altresì, in relazione ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore **RECCIA**, circa il ritardo nella predisposizione della prima quota di finanziamento rispetto all'adozione dei regolamenti nel 1992, che ciò potrebbe essere ascritto all'eventuale divario fra l'accettazione, sul piano politico, di regolamenti importanti per l'agricoltura italiana e la situazione effettiva del bilancio statale.

In sede di votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, il senatore **DI MAIO**, nel dichiarare il proprio voto favorevole, preannuncia che si farà promotore, in sede di esame davanti all'Assemblea, di uno strumento di indirizzo per impegnare il Governo a stanziare fondi più adeguati nella nuova manovra di bilancio.

Il senatore **RECCIA** si rimette alla relazione e alle considerazioni svolte dal relatore.

La senatrice **D'IPPOLITO**, nel dichiararsi a favore della conversione, si riserva di valutare l'opportunità di sottoscrivere in Aula eventuali strumenti di indirizzo.

Seguono ulteriori dichiarazioni di voto favorevole dei senatori **BORGIA**, **ROBUSTI**, **ORLANDO**, **BORRONI**, **GANDINI**, **CORVINO** e **MOLTISANTI**.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto e a richiedere, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0062ª)

Il PRESIDENTE informa che l'audizione dei rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura, della Copagri e della Confederazione Italiana Agricoltori, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che non ha potuto avere luogo ieri, mercoledì 20 settembre, a causa del protrarsi della riunione del Parlamento in seduta comune, si terrà martedì 26 settembre alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

205^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 9,05.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C10^a, 0044^a)

Il presidente CARPI propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 1619, 1675 e 1881 sia stabilito per la giornata di martedì 26 settembre; le proposte di modifica ai disegni di legge nn. 101, 252 e 655, invece, dovrebbero pervenire entro giovedì 28 settembre.

Dopo un breve dibattito, la Commissione unanime accoglie le proposte del Presidente.

Proposta di indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche
(R048 000, C10^a, 0006^a)

Su proposta del presidente CARPI, dopo interventi dei senatori FERRARI Karl, BALDELLI e MASIERO, la Commissione unanime delibera di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione per effettuare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche, acquisendo elementi di informazione dal Ministro dell'industria, dagli amministratori dell'Enel, dalle associazioni dei consumatori, dalle organizzazioni dei produttori e da operatori ed esperti del settore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente CARPI avverte che, tenuto conto degli impegni dell'Assemblea e delle richieste in tal senso pervenute dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta della Commissione, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di stato al lavoro e previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre 1995.

Il senatore TAPPARO illustra tutti gli emendamenti da lui presentati agli articoli 1 e 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il senatore BEDIN illustra anch'egli gli emendamenti da lui presentati agli articoli 1 e 2.

Il sottosegretario LISO illustra quindi cinque emendamenti, non comportanti oneri e volti i primi due a modificare, sul piano formale, il comma 1 dell'articolo 1, il terzo ad una riformulazione del comma 3 dell'articolo 1, per rendere più chiaro il contenuto della norma, e gli ultimi due volti ad inserire commi aggiuntivi all'articolo 2.

Il presidente SMURAGLIA propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per le ore 17 di lunedì 25 settembre 1995. Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro: esame di uno schema di documento conclusivo

(Seguito e rinvio dell'esame)

(R048 000, C11*, 0002*)

Riprende il dibattito sullo schema di documento conclusivo sospeso nella seduta di ieri.

Interviene per prima la senatrice DANIELE GALDI che dichiara di condividere sia i contenuti dello schema di documento conclusivo, sia la necessità, ricordata dal senatore De Luca, di far avanzare la cultura delle pari opportunità; le donne sono infatti ancora fortemente penalizzate sia nello sviluppo della loro carriera, quando lavorano, sia sul mercato del lavoro quando da questo vengono rifiutate. Una volta approvato lo schema di documento conclusivo ritiene tuttavia necessario che il Parlamento continui nel proprio lavoro su questo tema, innanzitutto sollecitando il Governo non solo ad una più puntuale attuazione della legge n. 125, ma a trovare finanziamenti specifici per progetti di promozione della legge stessa. Riterrebbe inoltre opportuno che al documento finale dell'indagine venga data una pubblicità maggiore di quella che potrebbe avere con il normale iter di pubblicazione, attraverso ad esempio la sua diffusione mediante una conferenza stampa o un'apposita iniziativa promossa dal Presidente del Senato.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN, che sottolinea come lo schema di documento elaborato dal Presidente alla fine dell'indagine fornisca un monitoraggio piuttosto consistente della situazione relativa all'applicazione della legge n. 125. Pur dichiarando di condividere in linea di massima i contenuti del documento, soprattutto nella parte relativa alle carenze dell'azione governativa nell'applicazione della legge (la relazione presentata al Parlamento, per esempio, è assai lacunosa e si sta rimandando *sine die* la definizione dei problemi relativi all'articolo 9 riguardante la presentazione dei moduli informativi da parte delle imprese), ritiene tuttavia che il legislatore dovrebbe assumersi la propria parte di responsabilità per la mancata applicazione del provvedimento. Su questo punto lo schema di documento appare bisognoso di una integrazione: non si può infatti tacere che, dopo la emanazione di questa legge, il legislatore ha mostrato grande disattenzione, continuando a legiferare sui temi della parità, come se la legge n. 125 non esistesse. Più che un'azione di stimolo e di propaganda ritiene poi che il Parlamento debba pretendere dall'Esecutivo l'applicazione della legge e un prioritario, indispensabile chiarimento nei rapporti tra Dipartimento della funzione pubblica e Ministero del lavoro. Ritiene infine che le conclusioni di pagina 62 dello schema di documento andrebbero modificate affinché risultino più chiare le responsabilità del Parlamento.

Il presidente SMURAGLIA si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni avanzate dal senatore Bedin.

Interviene poi il senatore DE GUIDI, che afferma innanzitutto di non riconoscersi nell'intervento del senatore Bedin e di ritenere assai lucida ed esaustiva l'analisi del documento sulle cause di mancata applicazione della legge n. 125. Essa rispecchia con grande fedeltà le realtà che la Commissione ha potuto verificare mediante i sopralluoghi svolti. D'altra parte interrogarsi sulle cause è assolutamente necessario per cercare i motivi del fallimento della legge, ascrivibili sicuramente alla scarsa conoscenza del provvedimento, ma anche ad una serie di elementi legati per esempio al cattivo funzionamento della figura del consigliere di parità, ad una confusa definizione del suo ruolo istituzionale, e alle mancanze del Ministero del lavoro che non ha proceduto a nominare i consiglieri di parità laddove era richiesto dalla legge. Quest'ultima peraltro non sembra in sintonia con la cultura dominante ed è stata approvata in una cattiva congiuntura economica che ha visto una delle crisi occupazionali più gravi del Paese negli ultimi decenni. Ritiene infine necessario che si proceda ad una promozione della conoscenza della legge, non solo tra le donne, anche attraverso i mezzi di comunicazione, che si prevedano adeguati finanziamenti per il suo funzionamento e che si proceda ad una sua rigorosa applicazione sul piano amministrativo.

Prende quindi la parola il senatore SPISANI, il quale ritiene assai importante l'aver con forza sottolineato nel documento l'aspetto culturale che ha determinato il mancato funzionamento della legge n. 125, in quanto questo rappresenta probabilmente la causa principale dell'inapplicabilità. Lo schema di documento conclusivo ha, tra molti altri meriti, sicuramente quello di aver messo lucidamente in rilievo gli ostacoli legati alla mancata applicazione del provvedimento e il fatto che le disuguaglianze e le disparità non sono affatto state rimosse; ciò peraltro è risultato immediatamente chiaro dal sopralluogo effettuato a Firenze, al quale egli ha partecipato. Vuole inoltre ricordare che le parti sociali ed i sindacati stessi sono stati piuttosto disattenti all'applicazione della legge. Ritiene pertanto che si debba procedere celermente a chiarire alcune questioni, come quella ricordata dal senatore Bedin riguardante l'articolo 9 e il rapporto tra Dipartimento della funzione pubblica e Ministero del lavoro, e trovare le risorse necessarie al funzionamento degli uffici dei consiglieri di parità. Nell'esprimere quindi la propria convinta adesione allo schema di documento conclusivo, ringrazia il presidente Smuraglia per il cospicuo lavoro del quale si è fatto carico.

Il senatore NAPOLI giudica molto puntuale l'analisi contenuta nella bozza di documento predisposta dal Presidente e, sottolineato che il problema della disoccupazione femminile va collocato nel più generale problema della disoccupazione che nel Mezzogiorno raggiunge punte drammatiche, fa presente come la legge n. 125, al pari di tante altre leggi regionali e nazionali, contenga enunciazioni di principi e di propositi encomiabili e perfetti alle quali però non ha fatto seguito una concreta applicazione, sia per l'insensibilità del Ministero e dei sindacati, sia a causa delle realtà occupazionali e sociali davvero difficili con cui la volontà del legislatore ha dovuto scontrarsi. Auspica quindi che la seria indagine effettuata e le giuste conclusioni contenute nel documento convincano ora i parlamentari ad esercitare il loro potere di iniziativa legislativa per superare gli ostacoli e le difficoltà riscontrate e per dotare la

legge delle risorse finanziarie indispensabile alla sua concreta applicazione ed osserva infine che, forse, anche la legge n. 125 del 1991 è una manifestazione di quell'eccesso di diritto statutale che la più recente saggistica politica ha giustamente messo in rilievo.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che l'indagine ha messo in evidenza problemi attuativi che attengono soprattutto alla fase applicativa della legge e non alla sua formulazione testuale o alla sua impostazione; ritiene comunque che specifici miglioramenti al testo potranno sempre essere formulati in un secondo momento.

Interviene da ultimo il senatore ALÒ per segnalare al Presidente l'opportunità di rafforzare quella parte del documento, in particolare a pagina 39, in cui si constata come la legge sia entrata in vigore «proprio nel momento meno adatto», e cioè in un momento di crisi economica; dovrebbe infatti aumentare la consapevolezza di tutti che non si può sperare di creare le condizioni per una effettiva parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro se continuerà a prevalere una cultura ed una politica economica che fanno della restrizione della base produttiva e dell'occupazione una componente tranquillamente accettata.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129**

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «psichiche» con le seguenti: «intellettive e psichiatriche».

1.2

TAPPARO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «capacità lavorative residue» con le seguenti: «capacità lavorative piene o ridotte».

1.5

TAPPARO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «L'ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione» con le seguenti: «L'ufficio provinciale del lavoro, in collaborazione con l'assessorato alla formazione professionale delle regioni e i servizi per l'inserimento lavorativo degli enti locali».

1.7

TAPPARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le regioni attuano quanto previsto dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurando:

a) forme di sostegno per le persone portatrici di handicap che possono frequentare le classi comuni nei normali centri di formazione professionale;

b) corsi di formazione prelaborativa, comprensiva di stages di formazione in aziende pubbliche e private, per gli handicappati che non sono in grado di seguire i corsi normali di formazione professionale, neppure avvalendosi del sostegno;

c) corsi di riqualificazione per quei soggetti che, a seguito di malattia, incidenti o infortuni, debbano necessariamente modificare la loro condizione lavorativa. Le regioni devono altresì rendere obbligatorio per gli enti locali l'istituzione del servizio per l'inserimento lavorativo e stabilire le modalità di raccordo con i competenti uffici circoscrizionali e i settori formativi».

1.11

TAPPARO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, con quelli preposti alla formazione professionale, con le agenzie di impiego e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge medesima, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro».

1.8

BEDIN

Al comma 1, secondo rigo, sopprimere le parole: «di disabili».

A.1

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo rigo, sopprimere le parole da: «dei cittadini» a: «disabili» e premettere la parola: «delle» ad ogni lettera.

B.1

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, provvede al collocamento delle persone di cui al comma 1 alle dipendenze dei datori di lavoro. Il predetto Ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale e con le agenzie per l'impiego, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della medesima legge, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.».

C.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

TAPPARO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«... Agli enti pubblici ed economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.».

A.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«... .Nella quota di riserva sono computati i lavoratori assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113.».

A.3

IL GOVERNO

«5. Per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo dell'educazione, nella promozione della ricerca e della cultura, nonché per i partiti politici, le associazioni sindacali e gli enti da essi promossi, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo. Per le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione il collocamento è previsto nei soli servizi amministrativi e la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale ivi occupato».

2.11

BEDIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle organizzazioni private senza scopo di lucro».

2.12

BEDIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. In caso di danni arrecati dal disabile si applica l'articolo 2048 del codice civile, ma il datore di lavoro è liberato dalla responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto.».

2.13.A

BEDIN

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

178^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1777) *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, approvata dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri

(637) *DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico*

(1372) *LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1777; assorbimento dei disegni di legge n. 637 e 1372)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri, mentre era in discussione l'emendamento 13.1, riferito al disegno di legge n. 1777 assunto a testo base.

Il senatore LASAGNA, considerato che non è stato ancora espresso il parere della 5^a Commissione permanente, con l'intento di consentire la conclusione dell'*iter* prima che inizi la sessione di bilancio, trasforma l'emendamento 13.1 nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione dei disegni di legge nn. 1777, 637 e 1372,
impegna il Governo

ad utilizzare i fondi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, per lo sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane, in misura non inferiore al 5 per cento, al finanziamento di progetti e di interventi di risanamento e di adeguamento delle imprese stesse, finalizzati al rispetto dei valori limite di inquinamento acustico, con modalità da stabilirsi nell'ambito del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 15».

0/1777-637-1372/1/13^a

LASAGNA, RIANI, CARCARINO, GRIPPALDI, COZZOLINO, SPECCHIA

Il relatore RONCHI esprime voto favorevole all'ordine del giorno n. 1, che il sottosegretario GERELLI dichiara di accogliere.

Insistendo il senatore LASAGNA per la votazione, posto ai voti l'ordine del giorno n. 1 è approvato dalla Commissione all'unanimità.

La Commissione approva quindi l'articolo 13.

Si passa alle proposte di coordinamento.

Il senatore RONCHI fa proprio ed illustra la proposta di coordinamento 1, a firma del senatore Sica; illustra altresì la proposta di coordinamento 2: si tratta di interventi correttivi volti rispettivamente a coordinare il testo base con l'emendamento 2.8 (nuovo testo) approvato dalla Commissione e ad introdurre una correzione formale.

Dopo che il sottosegretario GERELLI ha espresso parere favorevole sulle due proposte di coordinamento, poste ai voti sono approvate dalla Commissione.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole al testo normativo in discussione che, con l'inserimento di normative di controllo dell'inquinamento acustico punta alla tutela della salute fisica e psichica messe in pericolo dall'eccesso di rumore. La legge-quadro che la Commissione sta per approvare presenta aspetti positivi sui quali si sofferma: essa tende alla prevenzione dell'inquinamento anzichè alla sua repressione successiva, realizza il coinvolgimento delle autorità locali ed introduce la figura del tecnico competente, scongiurando così l'aleatorietà dei controlli. Conclude manifestando il proprio assenso ad una legge che fa obbligo agli enti locali di intervenire nel campo dell'inquinamento da rumore.

Il senatore GIOVANELLI nell'esprimere il voto favorevole del gruppo Progressisti-Federativo, sottolinea come essa completi il quadro della prima generazione della legislazione ambientale. Si tratta di una legge di principi di cui sarà particolarmente importante seguire lo stato di attuazione; essa andrà poi completata con strumenti capaci di incidere sui comportamenti privati (e l'ordine del giorno approvato all'unanimità rappresenta un'indicazione in tale direzione), allorquando si renderanno disponibili risorse finanziarie attualmente non attivabili. Conclude auspicando un *iter* particolarmente celere da parte della Camera che consenta l'entrata in vigore della legge prima dell'avvio della sessione di bilancio.

Il senatore LASAGNA si dice particolarmente lieto che la disciplina dell'inquinamento acustico - i primi tentativi di elaborazione della quale risalgono al gennaio 1968 - appaia ormai in procinto di assumere veste legislativa. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, ritiene che sarebbe particolarmente opportuno in occasione dell'entrata in vigore della legge realizzare una breve campagna di

informazione ai cittadini e sollecita al riguardo il Ministero dell'ambiente.

Il senatore FANTE - a nome del gruppo della Lega Nord - dichiara di condividere il provvedimento che la Commissione sta per approvare, nonché l'ordine del giorno testè accolto dal Governo e votato all'unanimità. L'introduzione di una legge-quadro sull'inquinamento acustico rappresenta una conquista dal punto di vista della legislazione ambientale; auspica pertanto lo svolgimento di un iter particolarmente rapido presso la Camera dei deputati, condividendo altresì le osservazioni del senatore Lasagna riguardo l'opportunità di una campagna di informazione.

Il relatore RONCHI sottolinea l'importanza del provvedimento e giudica positivamente le modifiche apportate rispetto al testo pur pregevole pervenuto dalla Camera dei deputati. Sottoposto al vincolo della mancanza di qualsivoglia stanziamento finanziario, il testo normativo contiene, tuttavia, importanti novità: innanzitutto i piani di risanamento con i quali si adotta un'ottica di prevenzione dei rumori, mentre un'adeguata articolazione delle competenze ai vari livelli territoriali ed un sistema sanzionatorio efficace completano il quadro. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo dei Verdi-La Rete, come relatore rileva la sintonia che sul provvedimento in discussione si è realizzata all'interno della Commissione e con il Governo, manifestando a quest'ultimo proposito preoccupazione per la prospettata unificazione del Ministero dell'ambiente con il Ministero dei lavori pubblici.

Il presidente BRAMBILLA pone ai voti il disegno di legge n. 1777 nel suo complesso che risulta approvato all'unanimità, nel testo risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione; restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 637 e 1372.

IN SEDE REFERENTE

(721) GIOVANELLI ed altri: Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.

Replica agli intervenuti nella discussione generale il sottosegretario TESTA, che espone i motivi della contrarietà del Governo ad un regime di indennizzi espropriativi differenziato per categorie di opere: la questione della determinazione indennitaria è tuttora assai controversa e sarebbe preferibile affrontarla nel suo complesso in un provvedimento organico, invece di limitarsi agli espropri ferroviari; quanto alla proposta di un indennizzo per i vincoli non espropriativi, nonché per le zone di rispetto, essa andrà approfondita. Gli standards urbanistici fissati dalla normativa vigente possono poi essere modificati da talune delle norme delegate al Governo nell'intento dei proponenti: i relativi criteri di delega vanno però attentamente precisati, allo scopo di evitare uno

stravolgimento della vigente programmazione urbanistica dei centri abitati. Infine, il Governo auspica che l'efficacia giuridica del testo di legge proposto non intenda attentare alla continuità delle progettazioni in corso, agli affidamenti dei soggetti interessati, agli interventi per l'alta velocità ferroviaria, nonché ai relativi piani finanziari.

Il senatore GIOVANELLI propone la costituzione di un comitato ristretto, sulla cui opportunità convergono il sottosegretario TESTA ed il relatore RIANI.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla costituzione del comitato ristretto.

Il presidente BRAMBILLA invita i gruppi a designare i propri rappresentanti nel comitato ristretto testè costituito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

179ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 15,05.

(R030 000, C13ª, 0003ª)

Il presidente BRAMBILLA, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 16,10.

Il presidente BRAMBILLA, constatata la permanente mancanza del numero legale, dichiara tolta la seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1777 E CONNESSI

Art. 13.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il 5 per cento dei fondi stanziati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, per lo sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane è riservato al finanziamento di progetti di risanamento e adeguamento delle imprese stesse alla presente normativa sul rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

2-ter. Il 5 per cento dei fondi, stabiliti annualmente per il finanziamento dell'Artigiancassa, è destinato ad operazioni di agevolazione di interventi di risanamento ambientale comprendenti l'adeguamento alla presente normativa sul rispetto dei limiti di inquinamento acustico».

13.1 (Nuovo testo)

GRIPPALDI, COZZOLINO, SPECCHIA, LASAGNA

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'emendamento 2.8 (nuovo testo), capoverso 7, dopo le parole: «i laureati» aggiungere le seguenti: «o per i titolari di diploma universitario».

Coord. 1

SICA

All'emendamento 10.1, sostituire le parole: «direttive emanate dal Ministero dell'ambiente» con le seguenti: «direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto».

Coord. 2

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0040*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60*, 0027*)

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che l'odierna seduta della Commissione è stata convocata a seguito di una decisione assunta all'unanimità dei partecipanti all'Ufficio di Presidenza di ieri, con l'intervento di vari gruppi di maggioranza e di opposizione.

Dà quindi conto alla Commissione di una lettera pervenutagli da parte del senatore Passigli (alla quale si è associato anche il senatore Folloni), ove si lamenta l'inopportunità che la convocazione di oggi sia stata deliberata in tempi assai ristretti, e per un orario inusuale, e si auspica che tali questioni siano in generale oggetto dell'attenzione di un prossimo Ufficio di Presidenza.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, non contesta la regolarità formale della convocazione, ma ricorda che l'unanimità dei presenti nell'Ufficio di Presidenza di ieri non costituisce la totalità delle forze politiche rappresentate in Commissione, ed auspica che alle prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipino i rappresentanti di tutti i gruppi, o almeno di quelli di maggiore consistenza.

Quanto alla seduta di questa sera, ritiene che sia il caso di aggiornarne la convocazione, data la scarsa affluenza dei colleghi.

Il Presidente Marco TARADASH rileva che la maggioranza che aveva portato alla sua elezione alla carica di Presidente sembra essersi

dissolta: la nuova maggioranza formatasi al suo posto appare divisa, ed in una sola occasione è stata in grado di esprimere un atto di indirizzo della Commissione. Questa situazione rispecchia quella di un Parlamento, oramai tenuto in vita con la respirazione artificiale, che ha subito una grave perdita di funzionalità.

Egli tuttavia, come Presidente della Commissione, ha il dovere di continuare a convocarla e di favorirne quanto più possibile l'attività, a fronte di assenze - quali quelle, numerose, di questa sera - che chiaramente si appalesano come conseguenze di scelte politiche volte a non consentire lo svolgimento di determinate attività: la responsabilità di questo modo di procedere è da attribuire, tutta, ai gruppi che lo pongono in essere. Pertanto, poichè sembra assai improbabile che la Commissione risulti oggi nelle condizioni di assumere una deliberazione, propone che si proceda senz'altro alla discussione del tema all'ordine del giorno, demandando all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, già convocato per il termine della seduta plenaria, una successiva definizione, unanime, delle questioni oggetto del dibattito, le quali rivestono particolare carattere d'urgenza. Questa sua proposta è doverosa nei confronti del Parlamento, nonchè nei confronti degli elettori che ad esso affidano la garanzia della correttezza del rapporto istituzionale tra il Parlamento stesso e i cittadini.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha fatto presente che alla seduta partecipano in questo momento solo tre commissari, e che in queste condizioni non sembra possibile avviare neppure la discussione, il Presidente Marco TARADASH, dissentendo da tale opinione, ricorda che l'Ufficio di Presidenza di ieri ha unanimemente valutato la reale urgenza dei problemi per i quali è stata convocata la seduta.

Il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, dopo aver ricordato i casi nei quali si è proceduto a dibattiti e discussioni alla presenza di soli sei o sette commissari, sottolinea che, se la Commissione non sembra davvero poter stare in piedi, la decisione circa la sua convocazione è stata assunta unanimemente, in Ufficio di Presidenza, da quelle stesse forze politiche che oggi, per ragioni eminentemente politiche, hanno scelto di non essere presenti. È tuttavia giusto che queste forze assumano la responsabilità di tale scelta, e soggiacciano alla conseguenza di non essere presenti a quelle attività che la Commissione può ugualmente svolgere in queste condizioni.

Il deputato Fabrizio DEL NOCE ricorda che alla Commissione sono attribuite dalla normativa vigente funzioni e responsabilità precise, che possono portare alla condizione di agire in limiti temporali altrettanto ben definiti. La circostanza che questa sera molti colleghi siano assenti non esenta la Commissione dai propri doveri (diversamente, si darebbe sostegno alla tesi di coloro che ritengono l'opportunità della soppressione della Commissione), per l'adempimento dei quali la giornata odierna costituisce un limite temporale insuperabile.

Quanto alla validità delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ritiene che la necessaria unanimità per la loro assunzione possa essere intesa come unanimità dei presenti, piuttosto che degli aventi diritto. In caso contrario, non si saprebbe come discernere tra le forze politiche la

cui assenza risulterebbe decisiva, e quelle la cui assenza sarebbe ininfluente.

Il senatore Antonio FALOMI ribadisce che la Commissione non è in numero legale, e ritiene che una delibera sul tema oggetto dell'ordine del giorno di oggi non possa essere in alcun modo assunta in altre sedi. È necessario riconvocare la Commissione, considerando le condizioni di fatto che possono garantire la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente Marco TARADASH sottolinea che egli ha il compito di garantire il regolamento; pertanto, essendo la convocazione di questa sera formalmente regolare, egli ha il dovere di consentire che la Commissione, e l'Ufficio di Presidenza, svolgano tutte le funzioni che sono in grado di svolgere. Conferma quindi la convocazione dell'Ufficio di Presidenza al termine della attuale seduta.

DISCUSSIONE SULLE CARATTERISTICHE DELL'INFORMAZIONE PUBBLICA RADIOTELEVISIVA CIRCA I CONTENUTI DEI REFERENDUM ABROGATIVI PER I QUALI È IN CORSO UNA RACCOLTA DI FIRME EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE, ED ESAME DI EVENTUALI DOCUMENTI DI INDIRIZZO (R050 001, B60, 0008*)*

Il deputato Fabrizio DEL NOCE fa presente che, in base a dati numerici che non lasciano adito a dubbi, il servizio pubblico radiotelevisivo ha omesso di adempiere a funzioni precipue, e, non rendendo una adeguata informazione sui contenuti oggetto dei diciotto quesiti referendari per i quali è in corso la raccolta di firme, non ha consentito all'opinione pubblica di formarsi una opinione su di essi. Tale inadempimento è eccezionalmente grave, e presuppone, da parte della Commissione, l'assunzione di interventi altrettanto eccezionali, per i quali i margini temporali sono peraltro ristrettissimi, dal momento che la raccolta delle sottoscrizioni è consentita solo sino a domani presso gli uffici comunali, e sino a lunedì 25 presso gli altri punti di sottoscrizione. Se la scelta, qui proposta, di rinviare tale intervento ad una successiva seduta plenaria dovesse essere fatta anche nella seduta prossima, allorchè la Commissione è convocata per discutere sull'importante questione della ripresa televisiva dell'imminente processo al senatore Andreotti, si darebbe luogo parimenti ad una decisione inutile, perchè assunta fuori tempo utile.

La Commissione deve pertanto chiedere alla RAI un intervento consistente nella immediata messa in onda di una apposita trasmissione «riparatoria». A tale scopo sottopone alla Commissione una risoluzione del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

considerando che

fino ad oggi il servizio pubblico radiotelevisivo ha fornito una informazione assolutamente inadeguata circa le proposte di *referendum* promosse dal Movimento dei Club Pannella-Riformatori, nonostante

l'incontestabile rilievo dell'argomento e del confronto politico che esso ha suscitato;

la RAI non ha neppure effettuato trasmissioni di dibattito su quelli, dei temi referendari, che hanno suscitato rilevanti dibattiti sulla stampa e fra le forze politiche;

la raccolta delle firme sta giungendo a conclusione, e il suo esito appare - anche qui in modo incontestabile - pregiudicato in modo probabilmente irrimediabile dalla mancata informazione, che non ha messo la stragrande maggioranza dei cittadini in condizione di sapere su quali temi verta l'iniziativa referendaria e dove si raccolgano le firme, rendendo di fatto impossibile ai cittadini stessi decidere se sottoscrivere o meno le proposte dei referendum;

impegna la RAI a effettuare immediatamente - entro i prossimi due giorni - trasmissioni atte a reintegrare l'informazione in modo efficace ed effettivo, per quanto ancora possibile, ossia trasmissioni della durata di almeno un'ora, nelle ore di massimo ascolto, su ognuna delle reti, che illustrino i quesiti referendari e diano indicazioni sui luoghi e i tempi in cui è ancora possibile sottoscrivere le richieste di referendum».

DEL NOCE

Il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI sottolinea che con la sua presenza all'odierna seduta intende esprimere consenso e rispetto all'iniziativa del deputato Del Noce. Egli non ha ritenuto di avanzare personalmente una analoga proposta, sia perchè, come più volte ha denunciato, reputa la Commissione non all'altezza dei suoi compiti, sia per la ragione che è palese l'esistenza di una volontà, politica, di non porre rimedio ad una certa situazione gestionale della RAI (in parte addebitabile anche all'attuale Consiglio di amministrazione) le cui manchevolezze sono dimostrate proprio dalla carenza di informazione oggi lamentata.

In proposito, intende fornire alla Commissione alcuni dati. Nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 18 settembre scorsi, il TG1 ha citato l'argomento della raccolta di firme per i 18 referendum solo il 28 luglio, il 14 ed il 15 agosto; il TG2, il 14, 15, 26, 27 e 28 agosto, nonché il 4, 9 e 13 settembre; il TG3, il 14, 15, 27 e 28 agosto. Tuttavia, le notizie date tra il 26 ed il 28 di agosto erano riferite principalmente all'episodio del fermo dell'onorevole Marco Pannella, avvenuto in occasione della nota manifestazione sul tema degli stupefacenti tenutasi in quel periodo in Roma. L'onorevole Pannella è stato inoltre, nel medesimo periodo, oggetto di interviste da parte dei tre telegiornali: tuttavia, anche se non si tenesse conto che in tali interviste sono stati trattati anche altri temi, il totale del tempo ad esse dedicato assomma, rispettivamente per ciascuno dei telegiornali, ad un minuto e 55 secondi (tre interviste), a 6 minuti e 7 secondi (14 interviste), ed a soli 17 secondi, relativi a due interviste, mandate in onda dal TG3. La percentuale di «spazio» concesso ai Riformatori nell'ambito dell'informazione politica, nel periodo tra il 1 giugno ed il 18 settembre, è stata dell'1,3 per cento nel TG1, del 4,3 per cento nel TG2, del 2,4 per cento nel TG3. Nello stesso periodo, il TG1 ha riservato il 18,7 per cento degli spazi al PDS, ed il 14 per cento a Forza Italia; il TG3, addirittura il 28,7 per

cento al PDS, e cioè una percentuale superiore a quella riservata alle informazioni riguardanti lo stesso Governo.

Eppure, alcune forze politiche non vogliono affrontare il problema così evidenziato: nel dare atto al senatore Falomi della sua presenza, sottolinea che, invece, altri commissari presenti nell'Ufficio di Presidenza di ieri, che avevano convenuto di tener seduta oggi, tartufescamente non ritennero di palesarvi le loro vere intenzioni. Questo comportamento è dettato da ragioni politiche, e rende inutile ogni iniziativa, anche sacrosanta, che possa essere assunta da una Commissione la quale, viceversa, si occupa quasi esclusivamente di assunzioni e promozioni in RAI, trascurando questioni di rilievo indiscutibile, e dimostrando la propria incapacità di giudizio e valutazione.

Il Presidente Marco TARADASH condivide le opinioni del senatore Stanzani Ghedini, che rappresentano la realtà della Commissione, quale è oramai da molti mesi. La Commissione sembra assestarsi su un modello di funzionamento partitocratico, e le istanze e le speranze di rinnovamento non hanno portato se non ad un equilibrio nominale di forze, che ha privato l'organismo di una reale attenzione ai temi ed alle questioni di fondo. E tuttavia la Commissione, che ha deliberato un ciclo di audizioni sul tema della qualità dei programmi RAI, non può non aver notato come siano realizzati i telegiornali, e quanto rari siano gli approfondimenti nel campo dell'informazione, in ossequio ad una scelta editoriale precisa, che «tecnicizza» la RAI in funzione di un preciso regime politico.

Si augura, peraltro, che la discussione di oggi sia utile a far riflettere tutte le forze politiche sul vicolo cieco nel quale la politica stessa sembra avviarsi.

Constatando quindi l'evidente mancanza del numero di presenti richiesto affinché la Commissione possa deliberare, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 20,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65ª, 0014ª)

Il presidente Brutti illustra il programma di lavoro che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito, nella riunione di martedì 19 settembre, di porre al Comitato.

L'attività del Comitato dovrà sviluppare il confronto, già avviato, con il Presidente del Consiglio su alcune questioni specifiche - la vicenda dell'illecita formazione dei fascicoli SISDE e gli interventi di riforma sugli apparati preposti alla sicurezza, in primo luogo sull'UCSI (Ufficio centrale per la sicurezza) - e con il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno dai quali dipendono il SISMI e il SISDE.

Particolare impegno - avverte il Presidente - il Comitato dovrà dedicare al controllo, reso operativo, del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno verificandone prioritariamente i profili strutturali e di funzionamento.

Il Comitato dovrà inoltre approfondire due tematiche di ordine generale: la definizione di un nuovo sistema di controlli che assicuri all'autorità politica la piena responsabilità di indirizzo e di direzione dei Servizi e il controllo, previsto dalla legge n. 410 del 1991, sull'attività dei Servizi nel settore della criminalità organizzata, con riguardo all'immigrazione clandestina, al traffico di armi e dei rifiuti radioattivi.

Dopo che i deputati Di Muccio e Soda e il senatore Boso hanno formulato osservazioni e proposto integrazioni, il Comitato concorda sulle linee del programma di lavoro indicato dal Presidente.

SUL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN
(R050 001, B65ª, 0003ª)

Il deputato Neri, nominato, nella seduta del 3 agosto 1995, dal Comitato, su proposta del Presidente, componente dell'Autorità di con-

trollo comune del Sistema d'informazione Schengen, riferisce al Comitato su talune questioni emerse nel corso della riunione dell'Autorità che si è svolta l'11 settembre scorso e sulla posizione assunta dai rappresentanti nominati dal Comitato. A conclusione della esposizione del deputato Neri, il Comitato invita il Presidente a rappresentare ai Presidenti dei due rami del Parlamento e delle Commissioni giustizia l'esigenza di pervenire rapidamente alla approvazione di una legge sul trattamento automatizzato e la protezione dei dati personali.

La seduta termina alle ore 10,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE
(A010 000, B53*, 0001*)*

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di sconvocare la seduta odierna, anche tenendo conto dei lavori del Senato.

Rinvia quindi il seguito della discussione sulla proposta di relazione annuale ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1995

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle e per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2113) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il decreto-legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(2115) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fin di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

La relatrice BRICCARELLO conferma le obiezioni, già fatte proprie dalla Sottocommissione nel parere sul precedente decreto. Esse riguardano l'articolo 1, comma 3, l'articolo 2 e l'articolo 3. Ritiene, peraltro, che tali rilievi debbano essere formulati come condizioni per un parere favorevole.

Quanto alle obiezioni attinenti l'articolo 1, concorda il senatore FONTANINI.

Il senatore DE MARTINO Guido conviene sulla prospettazione della relatrice.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, reputa opportuno formulare ulteriori osservazioni sull'articolo 2, comma 4, che prevede un improprio beneficio aggiuntivo per i componenti dell'organismo in questione, nonché per la deroga ai limiti di età prevista in favore del direttore del medesimo organismo, che costituisce un privilegio non giustificato.

Conviene la Commissione, che pertanto concorda nel formulare un parere favorevole, a condizione che l'articolo 1 non si applichi ai componenti delle Commissioni tributarie, la cui natura giurisdizionale rende inopportuna la soggezione ad attività ispettive compiute su direttiva del Ministro delle finanze. Si conviene di confermare, inoltre, le altre osservazioni rese sul precedente decreto, integrate dai rilievi formulati da ultimo da parte della relatrice.

(2114) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio
(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore DE MARTINO Guido ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il presidente PERLINGIERI invita a riflettere sulla natura e le funzioni delle Camere di commercio, alle quali sono conferiti contributi pubblici presumibilmente eccessivi rispetto ai servizi resi. Tali enti, inoltre, sono destinatari di risorse provenienti dalle imprese, in particolare di piccole dimensioni, soggette a obblighi e adempimenti sovente molto onerosi.

Il relatore DE MARTINO Guido considera di grande importanza la questione sollevata dal Presidente, che peraltro travalica il contenuto del decreto in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2007) Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FONTANINI propone di confermare il parere favorevole reso per il precedente decreto, segnalando la nuova disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 15.

A tale riguardo, il senatore DE MARTINO Guido osserva che le competenze regionali in materia di pianificazione urbanistica, con parti-

colare riguardo ai piani paesistici, risultano compresse in misura eccessiva, in difformità del dettato costituzionale.

Il presidente **PERLINGIERI** ricorda l'indirizzo consolidato della Sottocommissione per la salvaguardia delle competenze normative e amministrative delle regioni, con particolare riferimento alla materia urbanistica. Ritiene opportuno, comunque, un intervento efficace per ovviare all'inerzia sia degli enti territoriali che delle amministrazioni statali.

La senatrice **BRICCARELLO** ritiene che, per il caso di gravi inadempienze delle amministrazioni competenti, sia necessario prevedere meccanismi di sostituzione.

Il senatore **DE MARTINO** Guido insiste per l'opportunità di segnalare la possibile lesione della sfera di competenza regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

Con tale osservazione, infine, si conviene di formulare un parere favorevole.

(2117) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi

(Parere all'8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore **DE MARTINO** Guido rileva che le disposizioni in esame avrebbero potuto essere adottate anche in via amministrativa, ma sono state introdotte con decreto-legge per ragioni di urgenza. Osserva, inoltre, che la limitazione del beneficio alle imprese che abbiano un rapporto convenzionale con i gestori delle autostrade, potrebbe determinare effetti discriminatori. Ricorda, infine, le osservazioni già formulate sul precedente decreto.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, con i rilievi esposti e richiamati dal Relatore.

(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica

(1434) CASTELLANI ed altri - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

(Parere alla 7^a Commissione sui disegni di legge e sugli emendamenti: favorevole condizionato e con osservazioni sul disegno di legge 1810; in parte favorevole, in parte contrario sugli emendamenti al medesimo disegno di legge)

Il relatore **DE MARTINO** Guido, nel riferire la propria esposizione al disegno di legge n. 1810, assunto come testo base dalla Commissione di merito, rileva, quanto al comma 3 dell'articolo 1, che esso, pur apprezzabile negli intenti, risulta plonastico per il riferimento ai principi costituzionali e indeterminato per il richiamo delle «norme che regolano la comunità internazionale», mentre manca ogni riferimento, che sa-

rebbe più congruo, alla libertà d'insegnamento. Circa il comma 4 dell'articolo 1, l'esplicito rinvio al ridimensionamento delle unità scolastiche pregiudica l'esito dell'operazione mentre sarebbe più corretto disporre per una ridefinizione dimensionale; alla lettera c) del suddetto comma 4, il riferimento ai «servizi di approvvigionamento» appare confuso e può dar luogo ad interpretazioni diverse, con possibili competizioni fra i vari livelli di amministrazione, per cui è necessario una più adeguata determinazione di tali servizi, anche in riferimento alle lettere l) e m) dello stesso comma 4; quanto alla lettera i) la previsione del trasferimento nei ruoli statali del personale ivi menzionato, pur nell'esigenza di omogeneità di *status* e trattamento, è tuttavia confliggente con lo stesso impianto normativo che è alla base della delega; le lettere l) e m), inoltre, riproducono e aggravano tendenze centralistiche.

Sul comma 6 dell'articolo 1, che concerne il riassetto degli organi collegiali, osserva che, definito l'oggetto della delega, esso non determina i criteri e principi direttivi, tanto in riferimento alla «revisione» quanto in riferimento alla «semplificazione» di cui alla lettera a); inoltre, quanto alla lettera c), l'individuazione del consiglio di classe quale organo responsabile per la programmazione didattica, sembra confliggere con l'individuazione di una funzione analoga presso il collegio dei docenti di cui alla lettera d), determinandosi una potenziale confusione di ruoli.

Sull'articolo 2, rileva l'opportunità che al processo d'autonomia si accompagni un effettivo decentramento di funzioni amministrative: non è sufficiente, in proposito, la formulazione della lettera b) del comma 3, poichè non vi sono esplicitate le funzioni che si intendono trasferire alla competenza dei livelli decentrati di amministrazione.

Quanto al comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2, il ricorso ad «agenzie specializzate» farebbe presumere la mancanza di energie professionali interne al sistema scolastico, a partire da quelle ministeriali, il che indurrebbe ad un giudizio negativo a tale riguardo, che non risponderebbe alla verità. Tuttavia, non sarebbe inopportuna la possibilità di ricorrere anche ad esperti, ove strettamente necessario, per compiti definitivi e delimitati.

In riferimento all'articolo 3, comma 1, rileva la mancanza dei criteri e principi direttivi della delega prevista.

Quanto all'articolo 4, segnala l'incognita sottesa alla delega per attuare una significativa riforma dei conservatori e delle accademie, nell'attesa della revisione dell'ordinamento.

L'articolo 5, comma 2, rende necessario integrare la previsione di disposizioni modificative con la prescrizione di osservanza dei criteri e principi direttivi fissati nella delega legislativa.

Per quanto concerne gli emendamenti, propone un parere favorevole, ad eccezione di quelli che contrastano con l'impianto e l'ispirazione del disegno di legge. In particolare, si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti proposti dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 1.46 e 1.49, che prevedono l'istituzione di nuovi comitati, in contrasto con i criteri di cui al comma 6 dell'articolo 1.

Rileva, inoltre, la non omogeneità e l'estraneità alla materia degli emendamenti 1.2 e 1.73, pur riconoscendo che vi è sotteso un problema da affrontare e disciplinare a mente dell'articolo 33 della Costituzione. Segnala, infine, l'emendamento 1.0.1, che introduce un'indispensabile

procedura di decentramento regionale di funzioni amministrative e l'emendamento 2.0.3, che prefigura una determinazione di compiti e funzioni differenziate per livello centrale e livelli periferici di amministrazione.

Interviene quindi il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE, che condivide i rilievi del relatore sul dimensionamento delle unità scolastiche e su alcune formulazioni generiche contenute nel testo. Quanto al trasferimento del personale scolastico non docente nei ruoli dello Stato, ricorda che la Camera dei deputati ha recentemente approvato un provvedimento dello stesso tenore, condiviso da tutte le forze politiche e fondato sul proposito di assicurare una sostanziale omogeneità di trattamento. Concorda, quindi, sull'esigenza di chiarire le diverse aree di responsabilità, per la programmazione educativa e didattica, proprie del collegio dei docenti e del consiglio di classe. Quanto alla semplificazione degli organi collegiali, si tratta in primo luogo di ridurre drasticamente il numero dei componenti, mentre la proposta di introdurre due nuovi organi è conforme all'impostazione complessiva della riforma. Circa il servizio nazionale di valutazione, è opportuno contemperare la competenza pubblica e il ricorso a capacità professionali private. Invita a considerare, inoltre, che l'articolo 4 ha lo scopo di prevenire il sostanziale abbandono degli istituti in questione, ove non si realizzi tempestivamente la progettata riforma.

Il presidente PERLINGIERI, con riferimento al disegno di legge n. 1810 tenuto conto della relazione e delle indicazioni provenienti dal Rappresentante del Governo, propone di formulare come condizioni i rilievi del relatore sull'insufficienza dei criteri di delega. Quanto alle rimanenti obiezioni, esse possono essere contenute nel parere come osservazioni. Circa gli emendamenti al disegno di legge n. 1810, concorda sulla proposta di parere contrario riferita agli emendamenti 1.46 e 1.49, 1.2 e 1.73, nonchè agli emendamenti di contenuto sostanzialmente contraddittorio allo scopo della riforma.

Nel senso riassunto dal Presidente, con l'avviso favorevole del Relatore, la Commissione conviene di pronunciarsi sul disegno di legge n. 1810 e sui relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 10,10.